Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2229/2004 DELLA COMMISSIONE**

del 3 dicembre 2004

che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 647/2007 della Commissione del 12 giugno 2007	L 151	26	13.6.2007
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione del 20 settembre 2007	L 246	19	21.9.2007
►**M3**	Regolamento (UE) n. 114/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010	L 37	12	10.2.2010
►**M4**	Regolamento (UE) n. 741/2010 della Commissione del 17 agosto 2010	L 217	2	18.8.2010

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2229/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE stabilisce che la Commissione avvii entro un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di notifica di tale direttiva un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva stessa (nel prosieguo: «il programma di lavoro»).

(2) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([2]) stabilisce la prima fase di detto programma di lavoro. Tale prima fase è in corso.

(3) Il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([3]), stabilisce la seconda fase di detto programma di lavoro, anch'essa in corso.

(4) Il regolamento (CE) n. 451/2000 prevede inoltre una terza fase del programma di lavoro per alcune altre sostanze attive non incluse nella prima e nella seconda fase del programma. Il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 ([4]) prevede anch'esso una terza fase del programma di lavoro. Tale terza fase è anch'essa in corso.

([1]) GU L 230 del 19.8.1991, pag 1. Direttiva modificata da ultimo dalla drettiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
([2]) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).
([3]) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, p. 32).
([4]) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1744/2003 (GU L 311 del 8.10.2004, pag. 23).

▼B

(5) Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([1]) prevede la quarta fase del programma di lavoro, che è in corso. I produttori che caldeggiano l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive incluse in questa fase si sono impegnati a fornire le necessarie informazioni.

(6) Tenuto conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario dar modo ai produttori di questi nuovi Stati membri di manifestare il loro interesse a partecipare alla quarta fase del programma di lavoro per tutte le sostanze incluse in questa fase. È anche opportuno organizzare il riesame delle sostanze presenti sul mercato in un nuovo Stato membro anteriormente al 1º maggio 2004 e non incluse nelle fasi da 1 a 4 del programma di lavoro.

(7) È opportuno che le procedure stabilite nel presente regolamento lascino impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ([2]), qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i relativi requisiti possono essere soddisfatti.

(8) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([3]), ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) per garantire l'accesso della Comunità a un'assistenza scientifica e tecnica di alta qualità, indipendente ed efficace che permetta di raggiungere un livello elevato di protezione sanitaria in relazione alla legislazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. È pertanto opportuno attribuire all'AESA un ruolo nel programma di lavoro relativo alle sostanze attive.

(9) È opportuno precisare i rapporti tra i produttori, gli Stati membri, la Commissione e l'AESA, nonché i rispettivi obblighi per quanto riguarda l'attuazione del programma di lavoro, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della prima e della seconda fase del programma, dell'obiettivo di separare la valutazione dei rischi dalla gestione dei rischi e della necessità di organizzare il lavoro nel modo più efficace.

([1]) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
([2]) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
([3]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

▼B

(10) Una stretta cooperazione tra i produttori, gli Stati membri, la Commissione e l'AESA e un rispetto scrupoloso dei termini sono necessari per garantire l'efficacia del programma di lavoro. Termini stretti devono essere fissati per tutti gli elementi della quarta fase del programma di lavoro per garantirne l'ultimazione in tempi accettabili. Per alcune sostanze attive per le quali i requisiti del fascicolo sono limitati, è opportuno prevedere un termine di presentazione breve, per dare la possibilità di fornire informazioni supplementari entro la data fissata per il completamento del programma d'esame.

(11) Per evitare ripetizioni, in particolare degli esperimenti effettuati su animali vertebrati, occorre incoraggiare i produttori a presentare fascicoli collettivi.

(12) È necessario definire gli obblighi dei produttori, per quanto riguarda i formati, i termini, le autorità nazionali e l'AESA, per le informazioni da presentare. Molte delle sostanze attive incluse nella quarta fase del programma di lavoro sono prodotte in piccole quantità per scopi speciali. Alcune sono importanti in sistemi di agricoltura biologica o altri sistemi di produzione a basso «input» e si può ritenere che presentino scarsi rischi per la salute umana e per l'ambiente.

(13) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio — Valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) ([1]), la Commissione ha rilevato la necessità di adottare misure particolari per quanto riguarda i composti a basso rischio.

(14) Per questa fase del programma di lavoro è necessario un diverso approccio per ridurre il rischio che numerose sostanze attive siano ritirate soltanto per ragioni economiche. Per alcuni gruppi di sostanze attive è quindi opportuno che forma e contenuto prescritti per le informazioni da fornire siano diversi da quelli definiti per le sostanze attive nelle tre fasi precedenti del programma di lavoro.

(15) Affinché la normativa comunitaria abbia coerenza, è necessario che le misure previste dal presente regolamento siano corrispondenti a quelle della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi ([2]).

([1]) COM(2001) 444 def.

([2]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

▼B

(16) La possibilità, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di immettere sul mercato prodotti fitosanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 di detta direttiva, non deve essere subordinata alla notifica e alla presentazione di un fascicolo. Di conseguenza, le persone che non hanno presentato notifiche devono poter essere informate in tutte le fasi della procedura di valutazione delle eventuali ulteriori prescrizioni relative al proseguimento della commercializzazione di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva in corso di valutazione.

(17) Affinché siano esaminate tutte le informazioni pertinenti riguardanti gli effetti potenzialmente pericolosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, nelle valutazioni occorre tener conto anche delle informazioni tecniche o scientifiche da chiunque comunicate entro i termini fissati.

(18) Se la cooperazione con i notificanti viene meno, è impossibile proseguire efficacemente la valutazione di una sostanza attiva, a cui occorre quindi porre fine a meno che subentri uno Stato membro.

(19) Il compito della valutazione va ripartito tra le autorità competenti degli Stati membri. È perciò opportuno designare per ogni sostanza attiva uno Stato membro relatore. Se del caso, quest'ultimo deve valutare l'elenco di controllo della completezza fornito dal notificante, esaminare e valutare le informazioni presentate, quindi presentare all'AESA i risultati della valutazione e indirizzare una raccomandazione alla Commissione circa la decisione da prendere per la sostanza attiva in questione. Per alcuni gruppi di sostanze attive, è opportuno che gli Stati membri relatori cooperino strettamente con gli altri Stati membri relatori per tale gruppo. Per ogni gruppo, è opportuno designare un relatore principale che coordini la cooperazione.

(20) Gli Stati membri relatori devono trasmettere all'AESA i loro progetti di relazione di valutazione delle sostanze attive. I progetti di relazione di valutazione devono essere esaminati dall'AESA prima di essere sottoposti alla Commissione.

(21) Nel caso di un evidente squilibrio nelle responsabilità assunte dagli Stati membri in qualità di relatori nella valutazione, deve essere possibile sostituire con un altro Stato membro lo Stato membro inizialmente designato come relatore per una determinata sostanza attiva.

(22) Per garantire un finanziamento adeguato di questa fase del programma di lavoro, occorre che gli Stati membri versino una tassa per il trattamento e la valutazione dei fascicoli e dei progetti di relazione di valutazione.

(23) L'AESA è stata consultata sulle misure proposte.

▼B

(24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ DELLO STATO MEMBRO DESIGNATA

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) modalità supplementari d'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, in appresso «il programma di lavoro», per quanto riguarda la prosecuzione della valutazione delle sostanze attive notificate a norma del regolamento (CE) n. 1112/2002;

b) norme relative alle sostanze attive presenti sul mercato anteriormente al 1º maggio 2004 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia, che non sono incluse nelle fasi da 1 a 3 del programma di lavoro e non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/2002.

2. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE non si applicano alle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento fintanto che non sono state completate le procedure previste dal presente regolamento per queste sostanze.

3. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio:

a) dei riesami da parte degli Stati membri delle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento, in particolare nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE;

b) dei riesami da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE;

c) delle valutazioni effettuate a norma della direttiva 79/117/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/414/CEE e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1112/2002.

Si applicano altresì le definizioni seguenti:

a) «notificante»: la persona fisica o giuridica che ha presentato una notifica conformemente:

 i) al regolamento (CE) n. 1112/2002, figurante nell'allegato II del presente regolamento; o

▼B

ii) all'articolo 4 del presente regolamento;

b) «Stato membro relatore»: lo Stato membro relatore per la sostanza attiva, conformemente all'allegato I;

c) «fascicolo sintetico»: un fascicolo contenente le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, in cui sono riportati in forma riepilogativa i risultati delle prove e degli studi di cui al detto paragrafo;

d) «fascicolo completo»: un fascicolo contenente le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, in cui sono riportati in forma integrale i risultati delle relazioni delle prove e degli studi citati nel fascicolo sintetico.

Articolo 3

Autorità designata dello Stato membro

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità per adempiere gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del presente regolamento.

2. Le autorità nazionali elencate nell'allegato III coordinano e assicurano tutti i contatti necessari con i notificanti, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), conformemente al presente regolamento.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, all'AESA e all'autorità nazionale di coordinamento designata in ciascuno degli altri Stati membri dati dettagliati riguardanti l'autorità nazionale di coordinamento designata e li informa di qualsiasi modifica di tali dati.

CAPITOLO II

NOTIFICHE DI SOSTANZE ATTIVE DA PARTE DEI PRODUTTORI DEI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 4

Notifiche da parte dei produttori dei nuovi Stati membri

1. Il produttore di un nuovo Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento che desideri venga iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento notifica i dati specificati nell'allegato V del presente regolamento alla Commissione, agli altri notificanti di questa sostanza e allo Stato membro relatore entro i tre mesi seguenti la data d'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il produttore che effettua una notifica ai sensi del paragrafo 1 adempie gli obblighi imposti ai produttori o ai notificanti dal presente regolamento per la sostanza attiva notificata.

▼B

3. Qualora un produttore di un nuovo Stato membro non abbia presentato una notifica per una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento, conformemente al paragrafo 1, è autorizzato soltanto a partecipare al programma di lavoro congiuntamente a uno o più notificanti di questa sostanza attiva, tra cui uno Stato membro che abbia inviato una notifica conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Qualora non sia stata ricevuta alcuna notifica per una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento, un nuovo Stato membro può dichiararsi interessato ad appoggiare l'iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE inviando una notifica alla Commissione e allo Stato membro relatore.

La notifica deve essere presentata quanto prima e al più tardi tre mesi dopo la data in cui gli Stati membri sono stati informati dalla Commissione che non è stata presentata alcuna notifica per la sostanza attiva in questione.

Lo Stato membro che presenta tale notifica è successivamente considerato come il produttore ai fini della valutazione della sostanza attiva in questione.

5. La Commissione decide, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non includere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive di cui all'allegato I del presente regolamento per le quali non è stata presentata una notifica ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo. Nella decisione sono indicati i motivi della non inclusione.

Gli Stati membri ritirano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il termine prescritto nella decisione.

CAPITOLO III

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI FASCICOLI DELLE SOSTANZE ATTIVE E LA PRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DI TERZI

Articolo 5

Presentazione dei fascicoli da parte di più notificanti

1. Qualora per una delle sostanze attive elencate nell'allegato I vi siano più notificanti, i notificanti interessati si adoperano per quanto possibile per presentare collettivamente il fascicolo di tale sostanza.

Se un fascicolo non è presentato da tutti i notificanti interessati, vi sono specificati gli sforzi compiuti e le ragioni per le quali alcuni notificanti non hanno partecipato alla presentazione del fascicolo stesso.

2. Se per una sostanza attiva sono state presentate più notifiche, i notificanti interessati indicano, per ogni studio implicante animali vertebrati, quali misure hanno adottato per evitare di ripetere esperimenti già realizzati e, se del caso, spiegano i motivi che giustificano la ripetizione di uno studio.

▼B

Articolo 6

Presentazione dei fascicoli allo Stato membro relatore

1. Il notificante presenta il fascicolo della sostanza attiva (in appresso «il fascicolo») allo Stato membro relatore.

2. Il fascicolo comprende:

a) una copia della notifica; in caso di notifica collettiva presentata da più produttori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comprende:

 i) una copia delle notifiche presentate ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1112/2002 o dell'articolo 4 del presente regolamento;

 ii) il nome della persona designata dai produttori interessati come responsabile della notifica collettiva e che fungerà da persona di contatto durante la procedura;

b) una serie limitata di usi rappresentativi della sostanza attiva, per i quali i dati forniti dal notificante nel fascicolo dimostrano che, per una o più preparazioni, le condizioni indicate all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva possono essere soddisfatte.

3. Qualora lo Stato membro relatore, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), gli chieda di trasmettere il fascicolo sintetico aggiornato o, se del caso, il fascicolo completo aggiornato o parti di esso, il notificante ottempera alla richiesta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Articolo 7

Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi della direttiva 98/8/CE

Quando una sostanza attiva è stata notificata ai sensi della direttiva 98/8/CE, il notificante può presentare, in deroga agli articoli 5 e 6:

a) una copia del fascicolo presentato ai sensi della direttiva 98/8/CE;

b) ogni ulteriore informazione di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE necessaria per giustificare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I di detta direttiva, con riferimento agli usi che rientrano nel campo d'applicazione di detta direttiva.

Articolo 8

Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002

Quando un fascicolo è stato presentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002, la persona che lo ha presentato può includere nel nuovo fascicolo presentato ai sensi del presente regolamento:

a) un riferimento al fascicolo presentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002;

▼B

b) ogni ulteriore informazione di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE necessaria per giustificare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I di detta direttiva, con riferimento agli usi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Condizioni specifiche per la presentazione di fascicoli relativi a sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I

1. Quando il fascicolo riguarda una delle sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2, il notificante comunica le informazioni seguenti riguardanti la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario (se del caso):

a) tutte le informazioni disponibili sui rischi possibili per la salute umana e animale e per l'ambiente, comprese quelle desumibili dalla letteratura esistente in materia, indicando le basi di dati consultati e i termini di ricerca utilizzati;

b) le relazioni di valutazione disponibili provenienti da un paese membro dell'OCSE;

c) informazioni sugli esperimenti e gli studi in corso non ancora ultimati, con la data di ultimazione prevista.

2. Il fascicolo contiene materialmente le relazioni sugli esperimenti e gli studi che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuno Stato membro stabilisce il numero di copie del fascicolo che il notificante deve presentare, quando agisce in qualità di relatore e quando riceve copie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

La forma del fascicolo tiene conto delle raccomandazioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 10

Condizioni specifiche per la presentazione dei fascicoli relativi alle sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I

1. Quando il fascicolo riguarda una delle sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I, il notificante presenta un fascicolo e un fascicolo sintetico.

2. Il notificante include nel fascicolo sintetico:

a) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) per ciascun punto dell'allegato II (parte A o B secondo il caso) della direttiva 91/414/CEE e per ciascun punto dell'allegato III (parte A o B secondo il caso) di detta direttiva, i riassunti e i risultati degli esperimenti e degli studi, con nome della persona o dell'istituto che ha effettuato tali esperimenti e studi;

▼B

c) un elenco di controllo compilato dal notificante, da cui risulti che il fascicolo è completo ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento.

Gli esperimenti e studi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono quelli pertinenti alla valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE, per uno o più preparati per gli usi, tenendo conto del fatto che la mancanza nel fascicolo di informazioni relative ai dati richiesti ai sensi dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, risultante dalla serie limitata proposta di usi rappresentativi della sostanza attiva, può comportare restrizioni all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

3. Il fascicolo completo contiene materialmente le relazioni sugli esperimenti e gli studi concernenti tutte le informazioni di cui alla lettera b) e al secondo comma del paragrafo 2.

4. Ciascuno Stato membro stabilisce il numero di copie e la forma dei fascicoli sintetico e completo che i notificanti devono presentare.

Nel definire la forma dei fascicoli sintetico e sommario, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 11

Presentazione di informazioni da parte di terzi

Ogni persona fisica o giuridica che desidera presentare informazioni pertinenti che possono contribuire alla valutazione di una delle sostanze attive elencate nell'allegato I, in particolare per quanto riguarda gli effetti potenzialmente pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e animale e sull'ambiente, le comunica entro il termine fissato all'articolo 12.

Tali informazioni sono trasmesse allo Stato membro relatore e all'AESA. Qualora lo Stato membro relatore lo richieda, la persona trasmette le informazioni anche agli altri Stati membri, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Articolo 12

Termini per la presentazione dei fascicoli

I notificanti presentano il fascicolo allo Stato membro relatore entro:

a) il 30 giugno 2005 per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I;

b) il 30 novembre 2005 per le sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I.

▼B

Articolo 13

Non presentazione del fascicolo

1. Qualora il notificante non presenti il fascicolo o una parte di esso entro il termine di cui all'articolo 12, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione e l'AESA entro i due mesi seguenti tale termine, comunicando la giustificazione del ritardo eventualmente fornita dal notificante.

2. Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro relatore conformemente al paragrafo 1, la Commissione determina se il notificante ha dimostrato che il ritardo nella presentazione del fascicolo è dovuto a motivi di forza maggiore.

In tal caso, la Commissione fissa un nuovo termine per la presentazione di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui agli articoli 5, 6, 9 e 10 del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

3. La Commissione decide, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere nell'allegato I di tale direttiva le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo entro il termine di cui all'articolo 12 del presente regolamento o al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. La decisione specifica i motivi della non iscrizione.

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il termine prescrito dalla decisione.

Articolo 14

Sostituzione o ritiro del notificante

1. Qualora un notificante decida di porre termine alla sua partecipazione al programma di lavoro per una sostanza attiva, informa immediatamente della sua decisione lo Stato membro relatore, la Commissione, l'AESA e tutti gli altri notificanti della sostanza attiva in questione, indicandone i motivi.

Se il notificante pone termine alla sua partecipazione o non adempie gli obblighi prescritti dal presente regolamento, è posto termine alle procedure di cui agli articoli da 15 a 24 per quanto riguarda il suo fascicolo.

2. Qualora un notificante si accordi con un altro produttore per essere da lui sostituito ai fini dell'ulteriore partecipazione al programma di lavoro di cui al presente regolamento, il notificante e tale altro produttore ne informano lo Stato membro relatore, la Commissione e l'AESA con una dichiarazione comune dalla quale risulti che tale altro produttore sostituisce il notificante iniziale nell'adempimento degli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 12 e 24. Essi provvedono a che siano contemporaneamente informati gli altri notificanti della sostanza in questione.

In tal caso l'altro produttore è solidalmente responsabile con il notificante iniziale del pagamento di ogni tassa esigibile in relazione alla domanda del notificante in forza del regime stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 30.

▼B

3. Se tutti i notificanti di una sostanza attiva pongono termine alla loro partecipazione al programma di lavoro, uno Stato membro può decidere di agire in qualità di notificante ai fini dell'ulteriore partecipazione al programma di lavoro.

Lo Stato membro che intende agire in qualità di notificante ne informa lo Stato membro relatore, la Commissione e l'AESA, entro un mese dalla data in cui è stato informato del fatto che tutti i notificanti hanno deciso di porre termine alla loro partecipazione e sostituisce il notificante iniziale nell'adempimento degli obblighi che incombono al notificante ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 12 e 24.

4. Tutte le informazioni comunicate restano a disposizione degli Stati membri relatori, della Commissione e dell'AESA.

CAPITOLO IV

VALUTAZIONE DEI FASCICOLI

Articolo 15

Condizioni generali per la valutazione dei fascicoli

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, lo Stato membro relatore valuta tutti i fascicoli che gli sono presentati.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, lo Stato membro relatore non accetta la presentazione di nuovi studi nel corso della valutazione, con l'eccezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

Lo Stato membro relatore può tuttavia chiedere al notificante di presentare dati supplementari necessari per un chiarimento del fascicolo. In tal caso Lo Stato membro relatore fissa un termine entro il quale devono essere presentate le informazioni. Quest'ultimo termine non modifica il termine fissato per la presentazione all'AESA da parte dello Stato membro relatore del progetto di relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, o dell'articolo 22, paragrafo 1.

3. Lo Stato membro relatore può, fin dall'inizio della valutazione del fascicolo:

a) consultare esperti dell'AESA;

b) chiedere ad altri Stati membri di contribuire alla valutazione fornendo informazioni tecniche o scientifiche supplementari.

4. I notificanti possono chiedere allo Stato membro relatore una consulenza specifica.

Articolo 16

Cooperazione tra Stati membri

1. Gli Stati membri relatori cooperano nella valutazione in seno a ciascun gruppo definito nell'allegato I e organizzano tale cooperazione nel modo più efficace possibile.

▼B

2. Lo Stato membro relatore designato nell'ambito di ciascun gruppo dell'allegato I come «relatore principale» assume l'iniziativa nell'organizzare tale cooperazione e la fornitura di consulenza ai notificanti ove si tratti di materie d'interesse generale per gli altri Stati membri interessati.

Articolo 17

Condizione specifica per la valutazione delle sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I

Ove possibile e se ciò non influisce sul termine per la presentazione del progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lo Stato membro relatore valuta le informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), successivamente fornite dal notificante.

Articolo 18

Controllo di completezza dei fascicoli relativi alle sostanze elencate nelle parti da B a G dell'allegato I

1. Lo Stato membro relatore valuta gli elenchi di controllo forniti dai notificanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

2. Entro tre mesi dalla data di ricevimento di tutti i fascicoli relativi ad una sostanza attiva, lo Stato membro relatore riferisce alla Commissione sulla completezza dei fascicoli.

3. Per le sostanze attive per le quali uno o più fascicoli sono considerati completi, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui agli articoli 15 e 19, a meno che la Commissione gli comunichi, entro due mesi dalla data di ricevimento della relazione dello Stato membro relatore, che non considera completo il fascicolo.

4. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore o la Commissione considerano che nessun fascicolo è completo ai sensi degli articoli 5, 6 e 10, la Commissione, entro tre mesi dalla data di ricevimento della relazione dello Stato membro sulla completezza, trasmette tale relazione al comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.

La decisione circa la completezza di un fascicolo ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

5. La Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo entro il termine di cui all'articolo 12 o all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

▼B

Articolo 19

Condizioni specifiche per la valutazione dei fascicoli relativi a sostanze elencate nelle parti da B a G dell'allegato I

1. Qualora sostanze attive elencate nella parte D dell'allegato I del presente regolamento siano state valutate nel quadro della direttiva 98/8/CE, tali valutazioni sono prese in considerazione, ove appropriato, ai fini del presente regolamento.

2. Qualora sostanze attive siano state valutate nel quadro di una fase precedente del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, tali valutazioni sono prese in considerazione, ove appropriato, ai fini del presente regolamento.

3. Lo Stato membro relatore effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito alle sostanze attive per le quali almeno un fascicolo è stato considerato completo ai sensi degli articoli 5, 6 e 10. Per i fascicoli riguardanti la stessa sostanza attiva non considerati completi, esso verifica se l'identità e le impurità della sostanza attiva in tali fascicoli sono comparabili all'identità e alle impurità della sostanza attiva nei fascicoli considerati completi. Esso indica il suo parere al riguardo nel progetto di relazione di valutazione.

Lo Stato membro relatore prende in considerazione le informazioni disponibili sugli effetti potenzialmente pericolosi contenute negli altri fascicoli presentati da un notificante o da un terzo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 20

Condizioni generali per i progetti di relazione di valutazione

1. Il progetto di relazione di valutazione è presentato per quanto possibile nella forma raccomandata secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

2. Lo Stato membro relatore chiede ai notificanti di presentare un fascicolo sintetico aggiornato all'AESA, agli altri Stati membri e, su sua richiesta, alla Commissione quando il progetto di relazione di valutazione del relatore è trasmesso all'AESA.

Gli Stati membri, la Commissione o l'AESA possono chiedere, tramite lo Stato membro relatore, che i notificanti trasmettano loro anche un fascicolo completo aggiornato o parti di esso. Il notificante fornisce tale fascicolo aggiornato entro il termine specificato nella richiesta.

Articolo 21

Condizioni specifiche per i progetti di relazione di valutazione e le raccomandazioni alla Commissione per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I

1. Lo Stato membro relatore invia all'AESA il progetto di relazione di valutazione non appena possibile ed entro i 12 mesi seguenti il termine di cui all'articolo 12, lettera a).

▼B

2. Lo Stato membro relatore include nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni esperimento o studio relativi a ciascun punto dell'allegato II (parte A o B secondo il caso) della direttiva 91/414/CEE e a ciascun punto dell'allegato III (parte A o B secondo il caso) di detta direttiva su cui si è basata la valutazione.

Il riferimento ha la forma di un elenco delle relazioni sugli esperimenti e gli studi in cui figurano il titolo, gli autori, la data della relazione sullo studio o l'esperimento e la data di pubblicazione, la norma in base a cui l'esperimento o lo studio sono stati effettuati, il nome del detentore ed eventualmente la richiesta di protezione dei dati avanzata dal detentore o dal notificante.

3. Quando invia la sua relazione di valutazione all'AESA, conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione:

a) o di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando, se del caso, le condizioni proposte per l'iscrizione; tali condizioni:

 i) possono includere il termine fissato per l'iscrizione;

 ii) precisano se sono richieste informazioni, se tali informazioni supplementari sono incluse negli esperimenti e negli studi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e, in caso affermativo, il calendario probabile per la fornitura di queste informazioni;

b) o di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando le ragioni proposte per la non iscrizione.

4. Oltre alle condizioni proposte per l'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, lo Stato membro relatore può segnalare se ha rilevato, per la serie limitata proposta di usi rappresentativi citati nel fascicolo, la mancanza nel fascicolo di un'informazione che può essere richiesta dagli Stati membri come informazione di conferma quando essi rilasciano autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.

Articolo 22

Condizioni specifiche per i progetti di relazione di valutazione e le raccomandazioni alla Commissione per le sostanze attive citate nelle parti da B a G dell'allegato I

1. Lo Stato membro relatore invia all'AESA un progetto di relazione di valutazione non appena possibile ed entro i 12 mesi seguenti la data in cui il fascicolo è stato considerato completo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro relatore include nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni esperimento o studio relativi a ciascun punto dell'allegato II (parte A o B secondo il caso) della direttiva 91/414/CEE e a ciascun punto dell'allegato III (parte A o B secondo il caso) di detta direttiva su cui si è basata la valutazione.

▼B

Il riferimento ha la forma di un elenco delle relazioni sugli esperimenti e gli studi in cui figurano il titolo, gli autori, la data della relazione sullo studio o l'esperimento e la data di pubblicazione, la norma in base a cui l'esperimento o lo studio sono stati effettuati, il nome del detentore ed eventualmente la richiesta di protezione dei dati avanzata dal detentore o dal notificante.

3. Quando invia la sua relazione di valutazione all'AESA, conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione:

a) o di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando le ragioni dell'iscrizione;

b) o di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando le ragioni della non iscrizione.

Articolo 23

Sostituzione dello Stato membro relatore

1. Non appena uno Stato membro relatore constata che non potrà rispettare i termini di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, per la presentazione all'AESA del progetto di relazione di valutazione, ne informa la Commissione e l'AESA, spiegando i motivi del ritardo.

2. Può essere decisa la sostituzione di uno Stato membro relatore per una determinata sostanza attiva con un altro Stato membro se:

a) nel corso della valutazione di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19, risulta evidente uno squilibrio nelle responsabilità assunte e nei lavori effettuati o che devono essere effettuati dagli Stati membri relatori; o

b) è chiaro che uno Stato membro non è in grado di adempiere gli obblighi prescritti dal presente regolamento.

Tale sostituzione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

3. Qualora sia stato deciso di sostituire uno Stato membro relatore, non appena tale decisione è stata adottata lo Stato membro relatore iniziale ne informa i notificanti interessati e trasmette al nuovo Stato membro relatore designato tutta la corrispondenza e le informazioni che ha ricevuto in qualità di Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione.

Lo Stato membro iniziale rimborsa al notificante la parte della tassa di cui all'articolo 30 che non è stata utilizzata. Il nuovo Stato membro relatore designato può esigere il pagamento di una tassa supplementare ai sensi dell'articolo 30.

▼M2

Articolo 24

Ricevimento e consultazione del progetto di relazione di valutazione

1. Dopo aver ricevuto il fascicolo sintetico aggiornato e il progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, l'EFSA comunica allo Stato membro relatore, entro trenta giorni, di aver ricevuto la relazione.

In casi eccezionali in cui il progetto di relazione di valutazione non è manifestamente conforme ai requisiti relativi al formato raccomandato dalla Commissione, quest'ultima concorda con l'EFSA e lo Stato membro relatore un periodo per la presentazione di una nuova relazione modificata. Tale periodo di tempo non deve essere superiore a due mesi.

2. L'EFSA trasmette senza indugio il progetto di relazione di valutazione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai notificanti e accorda a questi Stati membri e ai notificanti un termine massimo di due mesi per la presentazione delle loro osservazioni al riguardo.

L'EFSA raccoglie le osservazioni che riceve, aggiungendovi le proprie se già disponibili, e le trasmette alla Commissione, agli Stati membri e ai notificanti.

3. L'EFSA mette a disposizione su richiesta specifica o tiene a disposizione di chiunque intenda consultarli:

a) il progetto di relazione di valutazione, ad eccezione degli elementi in esso contenuti che sono stati riconosciuti riservati conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE;

b) l'elenco dei dati richiesti per la valutazione ai fini dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, come stabilito dall'EFSA qualora essa abbia stabilito un tale elenco.

Articolo 24 bis

Esame del progetto di relazione di valutazione

La Commissione esamina senza indugio il progetto di relazione di valutazione e la raccomandazione dello Stato membro relatore nonché le osservazioni ricevute dagli altri Stati membri, dall'EFSA e dai notificanti conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24 ter

Sostanza attiva manifestamente priva di effetti nocivi

Se esistono chiari indizi per ritenere che la sostanza attiva non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente, conformemente all'allegato VI, si applica l'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a).

▼M2

Articolo 24 quater

Consultazione dell'EFSA

1. Qualora l'articolo 24 *ter* non sia applicabile, in qualsiasi momento nel corso della valutazione la Commissione può chiedere all'EFSA di effettuare un riesame inter pares dell'intero progetto di relazione di valutazione o di concentrarsi su alcuni punti specifici di quest'ultimo, compresi i punti connessi ai criteri definiti nell'allegato VII. L'EFSA procede a una consultazione di esperti degli Stati membri, compreso lo Stato membro relatore.

Quando la Commissione chiede all'EFSA di effettuare un riesame inter pares completo quest'ultima presenta le sue conclusioni entro sei mesi dalla richiesta. Quando la Commissione non chiede un riesame inter pares completo, ma solo conclusioni su alcuni punti specifici, il termine viene ridotto a tre mesi. Le conclusioni vanno comunque presentate entro il 30 settembre 2008.

2. Se nel corso del riesame inter pares emergono chiari indizi del fatto che una sostanza attiva può avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, conformemente all'allegato VII, l'EFSA informa la Commissione.

La Commissione può prendere una decisione conformemente all'articolo 24 *septies*.

3. La Commissione e l'EFSA concordano un calendario per la presentazione delle conclusioni in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l'EFSA concordano il formato di presentazione delle conclusioni dell'EFSA.

Articolo 24 quinquies

Presentazione di informazioni aggiuntive dopo la trasmissione del progetto di relazione di valutazione all'EFSA

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, non è ammessa la presentazione di nuovi studi.

2. Qualora l'EFSA, per rispondere a una richiesta formulata dalla Commissione a norma dell'articolo 24 *quater*, ritenga necessario che il notificante fornisca informazioni aggiuntive lo Stato membro relatore chiede tali informazioni. Queste richieste sono formulate esplicitamente e per iscritto, fissando un termine di un mese per la presentazione delle informazioni. Esse non riguardano la presentazione di nuovi studi. Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l'EFSA di tali richieste per iscritto.

Lo Stato membro relatore valuta le informazioni ricevute e trasmette la sua valutazione all'EFSA entro un mese dal loro ricevimento.

3. Le informazioni presentate dal notificante senza essere richieste o che non sono state trasmesse entro il termine precisato nel paragrafo 2 non sono prese in considerazione, tranne qualora siano state presentate conformemente all'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE.

▼M2

Qualora lo Stato membro relatore rifiuti di prendere in considerazione studi o informazioni ricevuti dal notificante, a norma del paragrafo 1 o del primo comma del presente paragrafo, esso informa la Commissione e l'EFSA indicando i motivi di tale rifiuto.

Articolo 24 sexies

Ritiro del sostegno del notificante

Quando l'articolo 24 *ter* non è applicabile il notificante può rinunciare a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24 septies

Sostanza attiva che presenta manifestamente effetti nocivi

Se esistono chiari indizi per ritenere che la sostanza attiva abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, conformemente all'allegato VII, la Commissione decide in merito alla non iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

▼B

CAPITOLO V

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI DIRETTIVA O DI UN PROGETTO DI DECISIONE RELATIVO A SOSTANZE ATTIVE E RELAZIONE DI RIESAME DEFINITIVA

▼M2

Article 25

Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione

1. La Commissione sottopone al comitato un progetto di rapporto di riesame entro i sei mesi successivi al ricevimento:

a) del progetto di relazione di valutazione qualora siano applicabili l'articolo 24 *ter* o l'articolo 24 *septies*;

b) delle conclusioni stabilite dall'EFSA qualora si applichi l'articolo 24 *quater*;

c) della comunicazione scritta del ritiro del sostegno del notificante qualora si applichi l'articolo 24 *sexies*.

2. Unitamente al progetto di rapporto di riesame la Commissione presenta al comitato:

a) un progetto di direttiva intesa ad iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, in cui sono specificate, ove del caso, le condizioni e la durata dell'iscrizione stessa; oppure

▼M2

b) un progetto di decisione destinata agli Stati membri che impone a questi ultimi di ritirare, entro un termine di sei mesi, le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE e che comporta la non iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, con indicazione dei motivi.

La direttiva o la decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri revocano le autorizzazioni entro il 31 dicembre 2010 nel caso indicato al paragrafo 1, lettera c), tranne qualora la Commissione abbia concluso, se del caso dopo aver consultato l'EFSA, che la sostanza soddisfa i criteri di cui all'allegato VII. ►M4 Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri revocano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione ([1]). ◄

Articolo 25 bis

Parere dell'EFSA

Qualora una sostanza attiva sia iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'articolo 24 *ter* del presente regolamento, la Commissione chiede all'EFSA di formulare il suo parere sul progetto di rapporto di riesame entro il ►M3 31 dicembre 2012 ◄. Gli Stati membri e i notificanti collaborano con l'EFSA e con la Commissione.

Al fine di agevolare la programmazione dei lavori la Commissione e l'EFSA concordano un calendario per la presentazione del parere dell'EFSA sul progetto di rapporto di riesame e un formato per la presentazione di quest'ultimo.

▼B

Articolo 26

Relazione di riesame definitiva

Le conclusioni del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, ad eccezione delle parti riguardanti le informazioni dei fascicoli considerate riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, sono messe a disposizione del pubblico.

([1]) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

▼B

CAPITOLO VI

SOSPENSIONE DEI TERMINI, MISURE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO ADOTTARE E RELAZIONI INTERMEDIE DI AVANZAMENTO

Articolo 27

Sospensione dei termini

Qualora, per una delle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento, la Commissione presenti una proposta di divieto totale mediante un progetto di atto del Consiglio basato sull'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 79/117/CEE, i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi fintanto che il Consiglio non abbia deliberato su tale proposta.

Qualora il Consiglio adotti una modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE che imponga il divieto totale della sostanza attiva, la procedura prevista dal presente regolamento per tale sostanza attiva ha termine.

Articolo 28

Misure adottate dagli Stati membri

Uno Stato membro che, sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli di cui agli articoli da 5 a 10 o nel progetto di relazione di valutazione concernente una sostanza attiva di cui agli articoli da 19 a 22, intenda adottare misure per ritirare questa sostanza attiva dal mercato o limitare strettamente l'uso di un prodotto fitosanitario che la contiene, ne informa non appena possibile la Commissione, l'AESA, gli altri Stati membri e i notificanti, precisando i motivi per i quali intende adottare tali misure.

Articolo 29

Relazione intermedia di avanzamento

Gli Stati membri presentano alla Commissione e all'AESA una relazione sullo stato d'avanzamento della valutazione delle sostanze attive per le quali sono stati designati come relatori. Tale relazione è presentata entro:

a) il 30 novembre 2005 per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I;

b) il 30 novembre 2006 per le sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I.

CAPITOLO VII

TASSE E ALTRI ONERI

Articolo 30

Tasse

1. Per le sostanze attive elencate nell'allegato I, gli Stati membri stabiliscono un regime che impone ai notificanti l'obbligo di versare una tassa per il trattamento amministrativo e la valutazione dei fascicoli.

▼B

Il gettito di tale tassa è utilizzato per finanziare esclusivamente i costi realmente sostenuti dallo Stato membro relatore o attività generali degli Stati membri derivanti dagli obblighi che incombono loro in forza degli articoli da 15 a 24.

2. Gli Stati membri stabiliscono in modo trasparente l'importo della tassa di cui al paragrafo 1, che deve corrispondere al costo reale dell'esame e del trattamento amministrativo di un fascicolo o delle attività generali degli Stati membri derivanti dagli obblighi che incombono loro in forza degli articoli da 15 a 24.

Gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei costi medi, una tabella delle spese fisse, da utilizzare per il calcolo della tassa.

3. Il versamento della tassa avviene nei modi stabiliti dalle autorità di ciascuno Stato membro elencate nell'allegato IV.

Articolo 31

Altri oneri, tributi, prelievi o tasse

L'articolo 30 lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre, nel rispetto del diritto comunitario, oneri, tributi, prelievi o tasse relativi all'autorizzazione, all'immissione sul mercato, all'uso e al controllo di sostanze attive e prodotti fitosanitari, diversi dalla tassa di cui a tale articolo.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Misure transitorie

La Commissione può, se necessario e caso per caso, adottare le idonee misure transitorie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE, in relazione agli usi per i quali sono stati forniti dati tecnici supplementari a dimostrazione del fatto che è indispensabile continuare a utilizzare la sostanza attiva e che non esistono valide alternative.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive (colonna A), Stato membro relatore (colonna B) e produttori notificanti (codice di identificazione) (colonna C) (*)

PART A

GRUPPO 1

RELATORE PRINCIPALE: IRLANDA

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Acido acetico	Germania	PAB-SE PUN-DK TEM-DE
Amminoacidi/Acido gammaamminobutirrico	Germania	AGR-ES

▼M1

▼B

Carbonato di ammonio	Irlanda	ABC-GB
Idrogenocarbonato di potassio	Irlanda	PPP-FR
Idrogenocarbonato di sodio	Irlanda	CLM-NL SLY-FR
Caseina	Repubblica ceca	
3-fenil-2-propenal (Cinnamaldeide)	Polonia	
Etossichina	Germania	XED-FR
Acidi grassi/Acido decanoico	Irlanda	PBI-GB
Acidi grassi/Estere metilico di acido grasso (CAS 85566-26-3)	Irlanda	OLE-BE
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso	Irlanda	FBL-DE IAB-ES NEU-DE
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 7740-09-7)	Irlanda	DKI-NL
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 10124-65-9)	Irlanda	ERO-IT
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)	Irlanda	DXN-DK
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)	Irlanda	DXN-DK
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 61788-65-6)	Irlanda	TBE-ES
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 61790-44-1)	Irlanda	VAL-IT

(*) Le sostanze attive per le quali non è indicato alcun notificante nella colonna C sono sostanze attive ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

▼B

(A)	(B)	(C)
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 61790-44-1, 70969-43-6)	Irlanda	STG-GB
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 67701-09-1)	Irlanda	CRU-IT
Acidi grassi/Acido eptanoico	Irlanda	DKI-NL
Acidi grassi/Acido ottanoico	Irlanda	PBI-GB
Acidi grassi/Acido oleico	Irlanda	ALF-ES
Acidi grassi/Acido pelargonico	Irlanda	ERO-IT NEU-DE
Acidi grassi/sale potassico — acido decanoico (CAS 334-48-5)	Irlanda	NSC-GB
Acidi grassi/sale potassico — acido caprilico (CAS 124-07-2)	Irlanda	ADC-DE
Acidi grassi/sale potassico — acido laurico (CAS 143-07-7)	Irlanda	NSC-GB
Acidi grassi/sale potassico — acido oleico (CAS 112-80-1)	Irlanda	NSC-GB
Acidi grassi/sale potassico — acido oleico (CAS 112-80-1, 1310-58-3)	Irlanda	BCS-DE
Acidi grassi/sale potassico — acido oleico (CAS 142-18-0)	Irlanda	SBS-IT
Acidi grassi/sale potassico — acido oleico (CAS 143-18-0)	Irlanda	VIO-GR STG-GB
Acidi grassi/sale potassico — acido pelargonico (CAS 112-05-0)	Irlanda	NSC-GB
Acidi grassi/sale potassico — acido grasso di tall oil (CAS 61790-12-3)	Irlanda	ADC-DE
Acidi grassi/sale potassico — acidi grassi di tall oil (CAS 61790-12-3)	Irlanda	ACP-FR
Acidi grassi/Acido isobutirrico	Polonia	
Acidi grassi/Acido isovalerico	Polonia	
Acidi grassi/Acido laurico	Irlanda	
Acidi grassi/Acido valerico	Polonia	
Acidi grassi/Sale potassico di acidi grassi naturali	Polonia	
Acido formico	Germania	KIR-NL
Pirofosfato di ferro	Slovenia	

▼M1

———————

▼B

Albumina del latte	Repubblica ceca	

▼B

(A)	(B)	(C)
▼M1 _____		
▼B Urea (cfr. anche gruppo 6.2.)	Grecia	FOC-GB OMX-GB
▼M1 _____		
▼B Propoli	Polonia	

GRUPPO 2

Gruppo 2.1.

RELATORE PRINCIPALE: FRANCIA

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
1-Naftilacetammide	Francia	ALF-ES AMV-GB CFP-FR GLO-BE GOB-IT HOC-GB HRM-BE LUX-NL PRO-ES SHC-FR SPU-DE
Acido 1-Naftilacetico	Francia	AIF-IT ALF-ES AMV-GB CFP-FR FIN-GB GLO-BE GOB-IT HOC-GB HRM-BE LUX-NL PRO-ES RHZ-NL SHC-FR VAL-IT
2-Naftilossiacetammide	Francia	BCS-FR
Acido 2-Naftilossiacetico	Francia	AIF-IT ASP-NL HAS-GR HOC-GB SHC-FR
6-Benziladenina	Francia	ALF-ES CAL-FR FIN-GB GLO-BE GOB-IT HOC-GB HRM-BE NLI-AT SUM-FR VAL-IT

▼B

(A)	(B)	(C)
Azadiractin	Germania	AGI-IT ALF-ES CAP-FR CRU-IT FBL-DE IAB-ES MAS-BE NDC-SE PBC-ES PRO-ES SIP-IT TRF-DE VAL-IT
Cis-zeatina	Italia	VAL-IT
Acido folico	Francia	AMI-IT CHE-DK ISA-IT
Acido indolilacetico	Francia	ALF-ES GOB-IT RHZ-NL
Acido indolilbutirrico	Francia	ALF-ES BCS-FR CRT-GB GOB-IT GTL-GB HOC-GB RHZ-NL
Acido gibberellico	Ungheria	AIF-IT ALF-ES ALT-FR CEQ-ES FIN-GB GLO-BE HRM-BE NLI-AT PRO-ES SUM-FR VAL-IT
Gibberellina	Ungheria	ALF-ES FIN-GB GLO-BE GOB-IT HRM-BE NLI-AT SUM-FR
Nicotina	Regno Unito	JAH-GB PBC-ES UPL-GB
Piretrine	Italia	ALF-ES BRA-GB CAP-FR FBL-DE MGK-GB ORI-GB PBC-ES PBK-AT PYC-FR SAM-FR SBS-IT

▼B

(A)	(B)	(C)
Rotenone	Francia	FBL-DE IBT-IT SAP-FR SBS-IT SFS-FR

Gruppo 2.2.

RELATORE PRINCIPALE: REGNO UNITO

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Citronellol (cfr. anche gruppo 6.1)	Regno Unito	ACP-FR
▼M1 _____		
▼B		
Estratto di agrumi/estratto di pompelmo	Regno Unito	
Estratto di agrumi/Estratto di semi di pompelmo notificato come disinfettante	Regno Unito	BOB-DK
Polvere di aghi di conifere	Lettonia	
Estratto d'aglio notificato come repellente	Polonia	ALF-ES-016 CRU-IT-005 ECY-GB-001 IAB-ES-001 PBC-ES-004 SBS-IT-003 SIP-IT-002 TRD-FR-001 VAL-IT-011
Polpa d'aglio	Polonia	
Estratto di equiseto	Lettonia	
Lecitina	Italia	DUS-DE FBL-DE PBC-ES
▼M1 _____		
▼B		
Polvere di mostarda	Lettonia	
Pepe notificato come repellente	Regno Unito	BOO-GB PBI-GB
▼M1 _____		
▼B		
Oli vegetali/Olio di citronella	Regno Unito	BAR-GB PBI-GB

▼B

(A)	(B)	(C)
Oli vegetali/Olio di chiodi di garofano notificato come repellente	Regno Unito	IAS-SE XED-FR
Oli vegetali/Olio eterico (Eugenol) notificato come repellente	Svezia	DEN-NL DKI-NL

▼M1

▼B

Oli vegetali/Olio di legno di gaiac	Spagna	IAS-SE
Oli vegetali/Olio d'aglio	Regno Unito	DEN-NL GSO-GB
Oli vegetali/Olio di lemongrass notificato come repellente	Regno Unito	IAS-SE

▼M1

▼B

Oli vegetali/Olio d'oliva	Regno Unito	DKI-NL
Oli vegetali/Olio d'arancio notificato come repellente	Regno Unito	GSO-GB
Oli vegetali/Olio di pinus	Svezia	ACP-FR DKI-NL IBT-IT MIB-NL SPU-DE
Oli vegetali/Olio di colza	Spagna	CEL-DE CRU-IT DKI-NL FBL-DE NEU-DE NOV-FR PBI-GB VIT-GB
Oli vegetali/Olio di soia notificato come repellente	Svezia	DEN-NL DKI-NL PBC-ES
Oli vegetali/Olio di menta verde	Svezia	XED-FR
Oli vegetali/Olio di girasole	Spagna	DKI-NL PBI-GB TRD-FR

▼M1

▼B

Oli vegetali/Olio di ylang-ylang notificato come repellente	Svezia	IAS-SE
Quassia	Italia	AGE-IT CAP-FR FBL-DE TRF-DE ALF-ES

▼B

(A)	(B)	(C)
Estratto d'alga marina	Italia	ASU-DE LGO-FR OGT-IE VAL-IT
Alghe marine	Italia	ASF-IT OGT-IE VAL-IT ALF-ES ESA-NL BAL-IE AGC-FR
Estratto di quercia rossa, fico d'India, sommaco aromatico, mangrovia rossa	Polonia	
Estratto di menta piperita	Polonia	
Estratto di pianta del tè	Lettonia	

GRUPPO 3

RELATORE PRINCIPALE: DANIMARCA

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Chitosan	Danimarca	ALF-ES CLM-NL IDB-ES
Gelatina	Danimarca	MIB-NL
Proteine idrolizzate (v.anche gruppo 6.2)	Grecia	SIC-IT

GRUPPO 4

RELATORE PRINCIPALE: REGNO UNITO

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
1-Decanolo	Italia	CRO-GB OLE-BE JSC-GB
Solfato di alluminio	Spagna	FER-GB GSO-GB
Cloruro di calcio	Spagna	FBL-DE
Idrossido di calcio	Spagna	PZD-NL
Monossido di carbonio	Regno Unito	
Anidride carbonica notificata come insetticida/disinfettante	Regno Unito	FBL-DE

▼B

(A)	(B)	(C)
EDTA e suoi sali	Ungheria	DKI-NL
Alcoli grassi/alcoli alifatici	Italia	JSC-GB
Solfato di ferro	Regno Unito	BNG-IE HTO-GB KRO-DE MEL-NL
Kieselgur (terra diatomacea)	Grecia	ABP-DE AGL-GB AMU-DE DKI-NL FBL-DE
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Spagna	FBL-DE PLS-IT STI-IT
Olio di paraffina	Grecia	FBL-DE
Olio di paraffina/(CAS 64741-88-4)	Grecia	BPO-GB SUN-BE
Olio di paraffina/(CAS 64741-89-5)	Grecia	BPO-GB PET-PT SUN-BE SUN-BE XOM-FR
Olio di paraffina/(CAS 64741-97-5)	Grecia	BPO-GB
Olio di paraffina/(CAS 64742-46-7)	Grecia	TOT-FR TOT-FR TOT-FR
Olio di paraffina/(CAS 64742-54-7)	Grecia	CVX-BE
Olio di paraffina/(CAS 64742-55-8/64742-54-7)	Grecia	SAG-FR
Olio di paraffina/(CAS 64742-55-8)	Grecia	CPS-ES CVX-BE XOM-FR
Olio di paraffina/(CAS 64742-65-0)	Grecia	XOM-FR
Olio di paraffina/(CAS 72623-86-0)	Grecia	TOT-FR
Olio di paraffina/(CAS 8012-95-1)	Grecia	AVA-AT
Olio di paraffina/(CAS 8042-47-5)	Grecia	ASU-DE ECP-DE NEU-DE
Olio di paraffina/(CAS 97862-82-3)	Grecia	TOT-FR TOT-FR
Oli di petrolio	Spagna	FBL-DE
Oli di petrolio/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)	Spagna	GER-FR
Oli di petrolio/(CAS 74869-22-0)	Spagna	CVX-BE RLE-ES
Oli di petrolio/(CAS 92062-35-6)	Spagna	RML-IT
Permanganato di potassio	Spagna	CNA-ES FBL-DE VAL-IT

▼B

(A)	(B)	(C)
Silicato di alluminio (caolino)	Ungheria	PPP-FR
Silicato di sodio e alluminio notificato come repellente	Ungheria	FLU-DE
Zolfo	Francia	ACI-BE AGN-IT BAS-DE CER-FR CPS-ES FBL-DE GOM-ES HLA-GB JCA-ES NSC-GB PET-PT RAG-DE RLE-ES SAA-PT SML-GB STI-IT SYN-GB UPL-GB ZOL-IT
Acido solforico	Francia	NSA-GB
Carbonato di calcio	Spagna	

GRUPPO 5

RELATORE PRINCIPALE: SPAGNA

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
2-fenilfenolo	Spagna	BCH-DE
Etanolo	Francia	CGL-GB
Etilene	Regno Unito	BRM-GB COL-FR

GRUPPO 6

Gruppo 6.1.

RELATORE PRINCIPALE: BELGIO

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Solfato di alluminio e ammonio	Portogallo	SPL-GB
Acetato di ammonio	Portogallo	LLC-AT
Antrachinone	Belgio	TOM-FR
Olio di Dippel notificato come repellente	Belgio	BRI-GB FLU-DE IOI-DE ASU-DE

▼B

(A)	(B)	(C)
Carburo di calcio	Portogallo	CFW-DE
Citronellol notificato come repellente (v. anche gruppo 2.2)	Regno Unito	ASU-DE CAL-FR
Denathonium benzoato	Portogallo	ASU-DE MFS-GB
Dodecil alcole	Portogallo	SEI-NL
Lanolina	Repubblica slovacca	
Metil nonil chetone	Belgio	PGM-GB
Polimero di stirene e acrilammide	Repubblica slovacca	

▼M1

▼B

Repellenti (all'odorato) di origine animale o vegetale/farine di sangue	Belgio	GYL-SE
Repellenti (all'odorato) di origine animale o vegetale/oli essenziali	Belgio	BAR-GB
Cloridrato di trimetilammina	Belgio	LLC-AT
Repellente (al gusto) di origine vegetale e animale/estratto alimentare/acido fosforico e farina di pesce	Belgio	
2-idrossietil butil solfuro	Polonia	
Asfalti	Polonia	

Gruppo 6.2.

RELATORE PRINCIPALE: GRECIA

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)

▼M1

▼B

Olio di Daphne	Slovenia	FLU-DE
Proteine idrolizzate notificate come attraenti (v. anche prodotti animali)	Grecia	BIB-ES PHY-GR SIC-IT
Calcare in polvere	Austria	
Oleina	Ungheria	
Sabbia quarzosa	Austria	ASU-DE AVA-AT DKI-NL FLU-DE
Repellenti (all'odorato) di origine animale o vegetale/acidi grassi, olio di pesce	Grecia	ASU-DE
Repellenti (all'odorato) di origine animale o vegetale/olio di pesce	Grecia	FLU-DE

▼B

(A)	(B)	(C)
Repellenti (all'odorato) di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Grecia	KWZ-AT
Repellenti (all'odorato) di origine animale o vegetale/tall oil (CAS 8016-81-7)	Grecia	FLU-DE
Repellenti (all'odorato) di origine animale o vegetale/tall oil grezzo (CAS 93571-80-3)	Grecia	ASU-DE
Repellenti (all'odorato) di origine animale o vegetale/tall oil	Grecia	
Urea (v. anche gruppo 1)	Grecia	PHY-GR
Chinina cloridrata	Ungheria	

PARTE B

RELATORE PRINCIPALE: AUSTRIA

RELATORE: AUSTRIA

(Repubblica Ceca, Polonia, e Italia sono considerati Stati membri relatori in quanto soggetti all'obbligo di cooperare con l'Austria nella valutazione ai sensi dell'articolo 16)

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
(2E,13Z)-Octadecadien-1-il acetato		SEI-NL SEI-NL SEI-NL
(7E,9Z)-Dodecadienil acetato		BAS-DE CAL-FR ISA-IT LLC-AT RUS-GB SDQ-ES SEI-NL
(7E,9Z)-Dodecadienil acetato; (7E,9E)-Dodecadienil acetato		SHC-FR
(7Z,11E)-Esadecadien-1-il acetato		SEI-NL SEI-NL
(7Z,11Z)-Esadecadien-1-il acetato; (7Z,11E)-Esadecadien-1-il acetato		ABC-GB LLC-AT
(9Z,12E)-Tetradecadien-1-il acetato		RUS-GB
(E)-11-Tetradecenil acetate		SEI-NL

▼B

(A)	(B)	(C)
(E)-8-Dodecenil acetato		CAL-FR SEI-NL
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol		BAS-DE CAL-FR ISA-IT LLC-AT RUS-GB SDQ-ES SEI-NL SHC-FR VIO-GR MAS-BE
(E/Z)-8-Dodecenil acetato		BAS-DE CAL-FR
(E/Z)-8-Dodecenil acetato; (Z)-8-Dodecenol		ISA-IT LLC-AT SDQ-ES
(E/Z)-9-Dodecenil acetato; (E/Z)-9-Dodecen-1-ol; (Z)-11-Tetradecen-1-il acetato		TRF-DE
(Z)-11-Esadecen-1-ol		SEI-NL
(Z)-11-Esadecen-1-il acetato		SEI-NL
(Z)-11-Esadecenal		SEI-NL
(Z)-11-Esadecenal; (Z)-11-Esadecen-1-il acetato		LLC-AT
(Z)-11-Tetradecen-1-il acetato		BAS-DE SEI-NL
(Z)-13-Esadecen-11-inil acetato		SDQ-ES
(Z)-13-Octadecenal		SEI-NL
(Z)-7-Tetradecenal		SEI-NL
(Z)-8-Dodecenol		SEI-NL
(Z)-8-Dodecenil acetato		CAL-FR SDQ-ES SEI-NL
(Z)-8-Dodecenil acetato; Dodecan-1-il acetato		ISA-IT
(Z)-9-Dodecenil acetato		BAS-DE LLC-AT SDQ-ES SEI-NL SHC-FR
(Z)-9-Dodecenil acetato; Dodecan-1-il acetato		ISA-IT
(Z)-9-Esadecenal		SEI-NL

▼B

(A)	(B)	(C)
(Z)-9-Esadecenal; (Z)-11-Esadecenal; (Z)-13-Ottadecenal		RUS-GB SDQ-ES
(Z)-9-Tetradecenil acetato		SEI-NL
▼M1 _____		
▼B		
(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Docosatetraen-1-il isobutirato		SHC-FR
1,4-Diaminobutano (Putrescina)	Austria	LLC-AT
▼M1 _____		
▼B		
1-Tetradecanol		SEI-NL
2,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alpha-Pinen)		SHC-FR
3,7,7-Trimetilbiciclo[4.1.0]ept-3-ene (3-Carene)		
▼M1 _____		
▼B		
5-Decen-1-ol		BAS-DE SEI-NL
5-Decen-1-il acetato		BAS-DE SEI-NL
5-Decen-1-il acetato; 5-Decen-1-ol		LLC-AT ISA-IT
(8E,10E)-8,10-Dodecadiene-1-il acetato		
Dodecan-1-il acetato		
(E)-9-Dodecen-1-il acetato		
(E)-8-Dodecen-1-il acetato		
2-Metil-6-metilene-2,7-octadien-4-ol (ipsdienol)		
4,6,6-Trimetil-biciclo[3.1.1]ept-3-enol, ((S)-cis-verbenol)		
2-Etil-1,6-diossaspiro(4,4)nonano (chalcogran)		
(1*R*)-1,3,3-Trimetil-4,6-diossatriciclo[3.3.1.$0^{2,7}$] nonano (lineatin)		
(E,Z)-8,10-Tetradecadienil		
2-etil-1,6-Diossaspiro(4,4)nonano		
2-Metossipropano-1-ol		
2-Metossipropano-2-ol		
2-Metil-3-buten-2-ol		
(E)-2-Metil-6-metilen-2,7-octadien-1-ol (myrcenol)		

▼B

(A)	(B)	(C)
▼M1 _____		
▼B 2-Metil-6-metilen-7-octen-4-ol (ipsenol)		
3-Metil-3-buten-1-ol		
▼M1 _____		
▼B Metil-p-idrossibenzoato		
Acido p-idrossibenzoico		
1-Metossi-4-propenilbenzene (Anetolo)		
1-Metil-4-isopropilidenecicloes-1-ene (Terpinolene)		

PARTE C

RELATORI PRINCIPALI: PAESI BASSI, SVEZIA

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Agrobacterium radiobacter K 84	Danimarca	
Bacillus sphaericus	Francia	SUM-FR
Bacillus subtilis ceppo IBE 711	Germania	
Bacillus thuringiensis aizawai	Italia	ISA-IT MAS-BE SIP-IT SUM-FR
Bacillus thuringiensis israelensis	Italia	SIP-IT SUM-FR
Bacillus thuringiensis kurstaki	Danimarca	ALF-ES ASU-DE IAB-ES MAS-BE PRO-ES SIP-IT SUM-FR IBT-IT ISA-IT
Bacillus thuringiensis tenebrionis	Italia	SUM-FR
Baculovirus GV	Germania	
Beauveria bassiana	Germania	AGI-IT AGR-ES CAL-FR MEU-GB
Beauveria brongniartii	Germania	CAL-FR

▼B

(A)	(B)	(C)
Cydia pomonella granulosis virus	Germania	MAS-BE CAL-FR PKA-DE SIP-IT
Metarhizium anisopliae	Paesi Bassi	AGF-IT IBT-IT TAE-DE
Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus	Finlandia	VRA-FI
Phlebiopsis gigantea	Estonia	FOC-GB VRA-FI
Pythium oligandrun	Svezia	
Streptomyces griseoviridis	Estonia	VRA-FI
Trichoderma harzianum	Svezia	BBI-SE IAB-ES IBT-IT ISA-IT AGF-IT BOB-DK KBS-NL
Trichoderma polysporum	Svezia	BBI-SE
Trichoderma viride	Francia	AGB-IT ISA-IT
Verticillium dahliae	Paesi Bassi	ARC-NL
Verticillium lecanii	Paesi Bassi	KBS-NL

PARTE D

RELATORE PRINCIPALE: GERMANIA

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Fosfuro d'alluminio	Germania	CAT-PT DET-DE
Brodifacoum	Italia	PEL-GB
Bromadiolone	Svezia	ABB-GB CAL-FR LIP-FR
Cloralose	Portogallo	PHS-FR
Clorofacinone	Spagna	CAL-FR CFW-DE FRU-DE LIP-FR
Difenacoum	Finlandia	APT-GB CAL-FR SOX-GB
Fosfuro di magnesio	Germania	DET-DE
Fosfato tricalcico	Germania	CHM-FR

▼B

(A)	(B)	(C)
Fosfuro di zinco	Germania	CFW-DE
Monossido di carbonio	Italia	

PARTE E

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Fosfuro d'alluminio	Germania	DET-DE UPL-GB
Fosfuro di magnesio	Germania	DET-DE UPL-GB

PARTE F

RELATORE PRINCIPALE: PAESI BASSI

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Cloruro didecil-dimetilammonio	Paesi Bassi	LON-DE
Formaldeide Notificata come disinfettante	Paesi Bassi	PSD-GB
Glutaraldeide	Belgio	BAS-DE
HBTA (acido di catrame ad elevato punto di ebollizione) notificato come disinfettante	Irlanda	JEY-GB
Perossido di idrogeno	Finlandia	FBL-DE KIR-NL SPU-DE
Acido peracetico	Paesi Bassi	SOL-GB
Foxim	Finlandia	BCS-DE
Ipoclorito di sodio	Paesi Bassi	SPU-DE

▼M1

▼B

P-toluenesolfoclorammide di sodio	Paesi Bassi	PNP-NL

PARTE G

RELATORE PRINCIPALE: POLONIA

Sostanza attiva	SMR	Notificante
(A)	(B)	(C)
Sale sodico del 2-metossi-5-nitrofenolo	Polonia	
3(3-Benzilossicarbonil-metil)-2-benzotiazolinone (Benzolinone)	Repubblica slovacca	

▼B

(A)	(B)	(C)
Cumilfenolo	Polonia	
Residui di distillazione dei grassi	Repubblica ceca	
Flufenzin	Ungheria	
Flumetsulam	Repubblica slovacca	
Ethanedial (glyoxal)	Polonia	
Esametilen tetramina (urotropina)	Repubblica slovacca	
Lactofen	Repubblica ceca	
Propisochlor	Ungheria	
2-Mercaptobenzotiazolo	Polonia	
Biohumus	Polonia	

▼M1

▼B

Acido jasmonico	Ungheria	
Acido N-fenilftalamico	Ungheria	
Complesso rame: 8-idrossichinolina con acido salicilico	Polonia	
1,3,5-tir-(2-idrossietil)-esa-idro-s-triazina	Polonia	

▼B

ALLEGATO II

Elenco dei codici di identificazione, dei nomi e degli indirizzi dei notificanti

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
ABB-GB	Activa/Babolna Bromadiolone Task Force	8 Cabbage Moor Great Shelford Cambridge CB2 5NB United Kingdom Tel. (44-1223) 84 04 89 Fax (44-1223) 84 04 89 hancock@chemregservs.co.uk
ABC-GB	AgriSense-BCS Ltd	Treforest Industrial Estate Pontypridd Mid Glamorgan CF37 5SU United Kingdom Tel. (44-1443) 84 11 55 Fax (44-1443) 84 11 52 mail@agrisense.demon.co.uk
ABP-DE	Agrinova GmbH	Hauptstraße 13 D-67283 Obrigheim/Mühlheim Tel.: (49) 6359 32 14 Fax: (49) 6359 32 14 agrinova@t-online.de
ACI-BE	Agriculture Chimie Industrie International	Avenue Albert 233 B-1190 Bruxelles Téléphone (32-2) 508 10 93 Télécopieur (32-2) 514 06 32 roland.levy@swing.be
ACP-FR	Action Pin	ZI de Cazalieu BP 30 F-40260 Castets des Landes Téléphone (33) 558 55 07 00 Télécopieur (33) 558 55 07 07 actionpin@action-pin.fr
ADC-DE	ADC Agricultural Development Consulting	Am Vilser Holz 17 D-27305 Bruchhausen-Vilsen Tel.: (49) 4252-27 81 Fax: (49) 4252-35 98 stratmannb@adc-eu.com
AGB-IT	Agribiotec srl	Via San Bernardo, 22 I-26100 Cremona Tel. (39) 0535 467 02 Fax (39) 0535 591 95 paolo.lameri@agribiotec.com
AGC-FR	Agrimer	BP 29 Prat Menan F-29880 Plouguerneau Téléphone (33) 298 04 54 11 Télécopieur (33) 298 04 55 15 fnicolas@agrimer.com
AGE-IT	Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.	Via S. Giovanni, 6050 I-40024 Castel San Pietro (BO) Tel. (39) 051 94 91 19 Fax (39) 051 615 31 85 r.martinelli@bo.nettuno.it

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
AGF-IT	Agrifutur srl	Agrifutur srl Via Campagnole, 8 I-25020 Alfianello (Brescia) Tel. (39) 030 993 47 76 Fax (39) 030 993 47 77 rkm@numerica.it
AGI-IT	Agrimix s.r.l.	Viale Città d'Europa 681 I-00144 Roma Tel. (39) 06 529 62 21 Fax (39) 06 529 14 22 info@agrimix.com
AGL-GB	Agil Ltd	Hercules 2, Calleva Park Aldermaston Reading RG7 8DN United Kingdom Tel. (44-118) 981 33 33 Fax (44-118) 981 09 09 murray@agil.com
AGN-IT	Zolfindustria Srl	Via Cantarana, 17 I-27043 San Cipriano Po (PV) Tel. (39) 0385 24 17 00 Fax (39) 0385 24 17 05 agrindustria.srl@tin.it
AGR-ES	Agrichem, SA	Plaza de Castilla, 3, 14A E-28046 Madrid Tel. (34) 913 14 98 88 Fax (34) 913 14 98 87 info@agrichembio.com
AIF-IT	Aifar Agricola SRL	Registration Department Via Bazzano 12 I-16019 Ronco Scrivia (GE) Tel. (39) 010 935 02 67 Fax (39) 010 935 05 32 posta@aifar.it
ALF-ES	Alfarin Química SA	Ibiza 35, 5ºC E-28009 Madrid Tel. (34) 915 74 87 07 Fax (34) 915 04 31 59 alfarin@asertel.es
ALT-FR	Alltech France	EU Regulatory Affairs Department 2-4 avenue du 6 juin 1944 F-95190 Goussainville Téléphone (33) 134 38 98 98 Télécopieur (33) 134 38 98 99 gbertin@alltech.com
AMI-IT	Aminco Srl	Via Mandilli 14 I-12071 Bagnasco (Cn) Tel. (39) 0174 71 66 06 Fax (39) 0174 71 39 63 aminco@isiline.it
AMU-DE	Amu-Systeme	Büschem 13 D-53940 Hellenthal Tel.: (49) 2482 10 24 Fax: (49) 2482 70 89 amu-hellenthal@t-online.de

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
AMV-GB	Amvac Chemical UK LTD	Surrey Technology Centre 40 Occam Rd The Surrey Research Park Guildford GU2 7YG United Kingdom Tel. (44-1483) 29 57 80 Fax (44-1483) 28 57 81 amvacat@easynet.co.uk
APT-GB	Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force	8 Cabbage Moor Great Shelford Cambridge CB2 5NB United Kingdom Tel. (44-1223) 84 04 89 Fax (44-1223) 84 04 89 hancock@chemregservs.co.uk
ARC-NL	Arcadis PlanRealisatie B.V.	Tree Services Marowijne 80 NL-7333 PJ Apeldoorn Tel.: (31-55) 599 94 44 Fax: (31-55) 533 88 44 r.valk@arcadis.nl
ASF-IT	Asfaleia SRL.	Via Mameli, 6 I-06124 Perugia Tel. (39) 075 573 49 35 Fax (39) 017 82 25 26 32 postmaster@asfaleia.it
ASP-NL	Asepta B.V.	PO Box 33 Cyclotronweg 1 NL-2600 AA Delft Tel.: (31-15) 256 92 10 Fax: (31-15) 257 19 01 a.vandenende@asepta.nl
ASU-DE	Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG	Stader Elbstraße D-21683 Stade Tel.: (49) 4141 92 040 Fax: (49) 4141 92 0410 staehler-agro@staehler.com
AVA-AT	Avenarius-Agro GmbH	Industriestraße 51 A-4600 Wels Tel.: (43) 7242-489-0 Fax: (43) 7242-489-5 d.stroh@avenarius-agro.at
BAR-GB	Barrier Biotech Limited	36 Haverscroft Ind. Est. New Road Attleborough Norfolk NR17 1YE United Kingdom Tel. (44-1953) 45 63 63 Fax (44-1953) 45 55 94 nigelb@barrier-biotech.com
BAS-DE	BASF Aktiengesellschaft	APT/EQM — V 005 D-67056 Ludwigshafen Tel.: (49) 621 607 90 26 Fax: (49) 621 605 20 40 siegfried.kersten@basf-ag.de
BBI-SE	Binab Bio-Innovation AB	Florettgatan 5 S-254 67 Helsingborg Tfn (46-42) 16 37 04 Fax (46-42) 16 24 97 info@binab.se

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
BCH-DE	Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals	D-51368 Leverkusen Tel.: (49) 214 306 22 68 Fax: (49) 214 307 23 39 klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com
BAL-IE	BioAtlantis Ltd	Baylands, Ballyard Tralee County Kerry Ireland Tel. (353-66) 71-28592 Fax (353-66) 711 98 02 jtostralee@eircom.net
BCP-GB	Biological Crop Protection Ltd	Occupation Road, Wye Ashford TN25 5EN United Kingdom Tel. (44-1233) 81 32 40 Fax (44-1233) 81 33 83 richardc@biological-crop-protection.co.uk
BCS-DE	Bayer CropScience AG	Alfred-Nobel-Straße 50 D-40789 Monheim am Rhein Tel.: (49) 2173 38 33 63 Fax: (49) 2173 38 49 27 norbert.hesse@bayercropscience.com
BCS-FR	Bayer CropScience SA	14-20 rue Pierre Baizet BP 9163 F-69263 Lyon Cedex 09 Téléphone (33) 472 85 25 25 Télécopieur (33) 472 85 30 82 martyn.griffiths@bayercropscience.com
BIB-ES	Bioibérica, SA	Polígono Industrial Mas Puigvert Ctra. N-II Km. 680,6 E-08389 Palafolls, Barcelona Tel. (34) 937 65 03 90 Fax (34) 937 65 01 02 ibartoli@bioiberica.com
BNG-IE	Brown & Gillmer LTD.	Florence Lodge 199 Strand Road, Merrion Dublin 4 Ireland Tel. (353-1) 283 82 16 Fax (353-1) 269 58 62 bgfeeds@indigo.ie
BOB-DK	Borregaard BioPlant ApS	Helsingforsgade 27 B DK-8200 Århus N Tlf. (45) 86 78 69 88 Fax (45) 86 78 69 22 borregaard@bioplant.dk
BOO-GB	Bootman Chemical Safety Ltd.	Diss Business Centre Diss IP21 4HD United Kingdom Tel. (44-1379) 64 05 34 Fax (44-1379) 64 08 35 info@bootmanchem.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
BPO-GB	BP Global Special Products Ltd	Witan Gate House 500-600 Witan Gate Milton Keynes MK9 1ES United Kingdom Tel. (44-1908) 85 33 44 Fax (44-1908) 85 38 96 gspinfo@bp.com
BRA-GB	BRA-Europe	33 Khattoun Road Tooting Broadway London SW17 OJA United Kingdom Tel. (44-208) 378 05 17 Fax (44-208) 378 05 17 braeurope@aol.com
BRI-GB	Brimac Carbon Services	21 Dellingburn Street Greenock PA15 4TP United Kingdom Tel. (44-1475) 72 02 73 Fax (44-1475) 72 00 16 info@brimacservices.com
BRM-GB	BRM Agencies	Cheshire House 164 Main Road Goostrey CW4 8JP United Kingdom Tel. (44-1477) 54 40 52 Fax (44-1477) 53 71 70 brianmartin@cheshirehouse.co.uk
CAL-FR	Calliope SAS	Route d'Artix BP 80 F-64150 Noguères Téléphone (33) 559 60 92 92 Télécopieur (33) 559 60 92 19 fleconte@calliope-sa.com
CAP-FR	Capiscol	160 route de la Valentine F-13011 Marseille Téléphone (33) 491 24 45 45 Télécopieur (33) 491 24 46 11 anne.coutelle@capiscol.com
CAT-PT	Cafum	Centro Agro Técnico de Fumigações Lda. Rua de Moçambique 159 A2 PT-3000 Coimbra Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70 Fax: (351-239) 70 43 76 cafum@cafum.pt
CEL-DE	Scotts Celaflor GmbH	Konrad-Adenauer-Straße 30 D-55218 Ingelheim Tel.: (49) 6132 78 03-0 Fax: (49) 6132 20 67 otto.schweinsberg@scotts.com
CEQ-ES	Cequisa	Muntaner, 322, 1º E-08021 Barcelona Tel. (34) 932 40 29 10 Fax (34) 932 00 56 48 xavier@cequisa.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
CER-FR	Cerexagri SA	1 rue des Frères Lumière F-78373 Plaisir Téléphone (33) 130 81 73 00 Télecopieur (33) 130 81 72 50 mark.egsmose@cerexagri.com
CFP-FR	Nufarm SA	Département «Homologations et Règlementation» 28 boulevard Camélinat F-92230 Gennevilliers Téléphone (33) 140 85 50 20 Télecopieur (33) 140 85 51 56 claude.chelle@fr.nufarm.com
CFW-DE	Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG	Hildesheimer Straße 305 D-30519 Hannover Tel.: (49) 511 984 96-0 Fax: (49) 511 984 96-40 cfw@wuelfel.de
CGL-GB	Catalytic Generators UK Limited	Mariel T Monk 2 Priory Court Pilgrim Street London United Kingdom Tel. (44-207) 236 14 14 Fax (44-207) 329 87 87 london@merricks.co.uk
CHE-DK	Cheminova A/S	Registration Department P.O. Box 9 DK-7620 Lemvig Tel. (45) 96 90 96 90 Fax (45) 96 90 96 91 info@cheminova.dk
CHM-FR	Chemimpex SA/Mauer	1817 Route de Tutegny F-01170 Cessy Téléphone (33) 450 41 48 60 amselian@aol.com
CLM-NL	CLM research and advice Plc	PO Box 10015 Amsterdamsestraatweg 877 NL-3505 AA Utrecht Tel.: (31-30) 244 13 01 Fax: (31-30) 244 13 18 clm@clm.nl
CNA-ES	Carus Nalon SL	Barrio Nalon s/n E-33100 Trubia/Oviedo Tel. (34) 985 78 55 13 Fax (34) 985 78 55 10 carus@carusnalon.com
COL-FR	Coleacp	5 rue de la Corderie CENTRA 342 F-94586 Rungis Cedex Téléphone (33) 141 80 02 10 Télécopieur (33) 141 80 02 19 coleacp@coleacp.org

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
CPS-ES	Cepsa	Av. Partenón, 12 Campo de las Naciones E-28042 Madrid Tel. (34) 913 37 96 69 Fax (34) 913 37 96 09 aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es
CRO-GB	Crompton Europe Limited	Kennet House 4 Langley Quay, Langley Slough SL3 6EH United Kingdom Tel. (44-1753) 60 30 48 Fax (44-1753) 60 30 77 phil.pritchard@cromptoncorp.com
CRT-GB	Certis	1b Mills Way Boscombe Bown Business Park Amesbury SP4 7RX United Kingdom Tel. (44-1980) 67 65 00 Fax (44-1980) 62 65 55 certis@certiseurope.co.uk
CRU-IT	Cerrus sas	Via Papa Giovanni XXIII, 84 I-21040 Uboldo (VA) Tel. (39) 02 96 78 21 08 Fax (39) 02 96 78 29 01 cerrus@tiscalinet.it
PZD-NL	Plantenziektenkundige Dienst	PO Box 9102 NL-6700 HC Wageningen Tel.: (31-31) 749 69 11 Fax: (31-31) 742 17 01 p.jellema@pd.agro.nl
CVX-BE	ChevronTexaco Technology Ghent	Technologiepark — Zwijnaarde 2 B-9052 Gent/Zwijnaarde Tel. (32) 9 240 71 11 Fax (32) 9 240 72 22 arickjl@chevrontexaco.com
DEN-NL	DeruNed bv	Marconistraat 10 NL-2665 JE Bleiswijk Tel.: (31-10) 522 15 14 Fax: (31-10) 522 02 50 deruned@deruned.nl
DET-DE	Detia Freyberg GmbH	Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11 D-69514 Laudenbach Tel.: (49) 6201 708-0 Fax: (49) 6201 708-427 zulassung@detia-degesch.de
DKI-NL	Denka International B.V.	Hanzeweg 1 NL-3771 NG Barneveld Tel.: (31-34) 245 54 55 Fax: (31-34) 249 05 87 info@denka.nl
DUS-DE	Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG	Ausschläger Elbdeich 62 D-20539 Hamburg Tel.: (49) 40 789 55-0 Fax: (49) 40 789 55 83 29 reception.hamburg@degussa.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
DXN-DK	Duxon ApS	Skovgaardsvænget 628 DK-8310 Tranbjerg J Tlf. (45) 96 23 91 00 Fax (45) 96 23 91 02 duxon@mail.tele.dk
ECP-DE	Elefant Chemische Produkte GmbH	Ringstraße 35—37 D-70736 Fellbach Tel.: (49) 711 58 00 33 Fax: (49) 711 58 00 35 elefant-gmbh@web.de
ECY-GB	ECOspray Ltd	Grange Farm Cockley Cley Road Hilborough Thetford IP26 5BT United Kingdom Tel. (44-176) 75 61 00 Fax (44-176) 75 63 13 enquiries@ecospray.com
ERO-IT	Euroagro s.r.l.	via Lazzaretti 5/A I-42100 Reggio Emilia Tel. (39) 0522 51 86 86 Fax (39) 0522 51 49 91 euroagro_italia@libero.it
ESA-NL	ECOstyle BV	Vaart Noordzijde 2a NL-8426 AN Appelscha Tel.: (31-51) 643 21 22 Fax: (31-51) 643 31 13 info@ecostyle.nl
ESS-IT	Esseco SpA	Via San Cassiano 99 I-28069 Trecate (Novara) Tel. (39) 0321 790-1 Fax (39) 0321 790-215 chemsupport@esseco.it
FBL-DE	FiBL Berlin e.V.	Dr. K. Wilbois Rungestraße 29 D-10179 Berlin Tel.: (49) 6257 50 54 89 Fax: (49) 6257 50 54 98 klaus-peter.wilbois@fibl.de
FER-GB	Feralco (UK) Limited	Ditton Road Widnes WA8 0PH United Kingdom Tel. (44-151) 802 29 10 Fax (44-151) 802 29 99 barry.lilley@feralco.com
FIN-GB	Fine Agrochemicals Ltd	Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ United Kingdom Tel. (44-1905) 36 18 00 Fax (44-1905) 36 18 10 enquire@fine-agrochemicals.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
FLU-DE	Flügel GmbH	Westerhöfer Straße 45 D-37520 Osterode/Harz Tel.: (49) 5522 823 60 Fax: (49) 5522 843 26 info@fluegel-gmbh.de
FOC-GB	Forestry Commission	Forestry Commission Silvan House 231 Corstorphine Road Edinburgh EH12 7AT United Kingdom Tel. (44-131) 334 03 03 Fax (44-131) 334 30 47 james.dewar@forestry.gsi.gov.uk
FRB-BE	Mr. John Ivey	Les Clos des Coulerins F-74580 Viry Téléphone (33) 450 04 76 01 Télécopieur (33) 450 04 76 01 JIvey94819@aol.com
FRU-DE	Frunol Delizia GmbH	Dübener Straße 145 D-04509 Delitzsch Tel.: (49) 34202 65 30-0 Fax: (49) 34202 65 30-9 info@frunol-delicia.de
GER-FR	Germicopa SAS	1 allée Loeiz-Herrieu F-29334 Quimper Cedex Téléphone (33) 298 10 01 00 Télécopieur (33) 298 10 01 42 jeanyves.abgrall@germicopa.fr
GLO-BE	Globachem NV	Leeuwerweg 138 B-3803 Sint-Truiden Tel. (32-1) 178 57 17 Fax (32-1) 168 15 65 globachem@globachem.com
GOB-IT	L. Gobbi s.r.l.	Registration Department Via Vallecalda 33 I-16013 Campo Ligure (GE) Tel. (39) 010 92 03 95 Fax (39) 010 92 14 00 info@lgobbi.it
GOM-ES	Gomensoro Química SA	Torneros, 14 Polígono Industrial Los Ángeles E-28906 Getafe, Madrid Tel. (34) 916 95 24 00 Fax (34) 916 82 36 99 gomenki@arrakis.es
GSO-GB	Growing Success Organics Limited	Hill Top Business Park Devizes Road Salisbury SP3 4UF United Kingdom Tel. (44-1722) 33 77 44 Fax (44-1722) 33 31 77 info@growingsucess.org.uk
GTL-GB	Growth Technology Ltd	Unit 66, Taunton Trading Estate Taunton TA2 6RX United Kingdom Tel. (44-1823) 32 52 91 Fax (44-1823) 32 54 87 info@growthtechnology.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
GYL-SE	Gyllebo Gödning AB	Vessmantorpsvägen 16 S-260 70 Ljungbyhed Tfn (46-435) 44 10 40 Fax (46-435) 44 10 40 gyllebo.plantskydd@telia.com
HAS-GR	House of Agriculture Spirou Aebe	Dr Dinos Chassapis, Assistant Professor in Chemistry 5, Markoni Str. GR-122 42 Athens Τηλ.: (30) 210-349 75 00 Φαξ: (30) 210-342 85 01 agrospir@spirou.gr
HLA-GB	Headland Agrochemicals Ltd	Norfolk House Great Chesterford CB10 1PF United Kingdom Tel. (44-1799) 53 01 46 Fax (44-1799) 53 02 29 stephen.foote@headlandgroup.com
HOC-GB	Hockley International Limited	Hockley House 354 Park Lane Poynton Stockport SK12 1RL United Kingdom Tel. (44-1625) 87 85 90 Fax (44-1625) 87 72 85 mail@hockley.co.uk
HRM-BE	Hermoo Belgium NV	Zepperenweg 257 B-3800 Sint-Truiden Tel. (32-1) 168 68 66 Fax (32-1) 170 74 84 hermoo@hermoo.be
HTO-GB	Tioxide Europe Ltd	Haverton Hill Road Billingham TS23 1PS United Kingdom Tel. (44-1642) 37 03 00 Fax (44-1642) 37 02 90 greg_s_mcnulty@huntsman.com
IAB-ES	IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)	Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7 E-46113 Moncada (Valencia) Tel. (34) 961 30 90 24 Fax (34) 961 30 92 42 iab@iabiotec.com
IAS-SE	Interagro Skog AB	Eliselund S-247 92 Södra Sandby Tfn (46-46) 532 00 Fax (46-46) 532 08 walde@interagroskog.se
IBT-IT	Intrachem Bio Italia Spa	Via XXV Aprile 44 I-24050 Grassobbio Bergamo Tel. (39) 035 33 53 13 Fax (39) 035 33 53 34 info@intrachem.it
IDB-ES	Idebio SL	Bell, 3 — Polígono El Montalvo E-37188 Carbajosa De La Sagrada Salamanca Tel. (34) 92 31 92 40 Fax (34) 92 31 92 39 idebio@helcom.es

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
IOI-DE	Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH	Bergstraße 11 D-20095 Hamburg Tel.: (49) 4033 85 33-0 Fax: (49) 4033 85 33 85 info@imperial-oel-import.de
ISA-IT	Isagro S.p.A.	Via Caldera 21 20153 Milano Tel. (39) 0240 90 11 Fax (39) 0240 90 12 87 agiambelli@isagro.it
JAH-GB	J A Humphrey Agriculture	189 Castleroe Road Coleraine BT51 3QT United Kingdom Tel. (44-28) 70 86 87 33 Fax (44-28) 70 86 87 35 rhumphrey@nicobrand.com
JCA-ES	Julio Cabrero y Cía, SL	Puerto De Requejada E-39312-Requejada (Cantabria) Tel. (34) 942 82 40 89 Fax (34) 942 82 50 57 julio.cabrero@juliocabrero.com
JEY-GB	Jeyes Ltd	Brunel Way Thetford IP24 1HF United Kingdom Tel. (44-1842) 75 45 67 Fax (44-1842) 75 76 83 nigel.cooper@jeyes.co.uk
JSC-GB	JSC International Ltd	Osborne House 20 Victoria Avenue Harrogate HG1 5QY United Kingdom Tel. (44-1423) 52 02 45 Fax (44-1423) 52 02 97 terry.tooby@jsci.co.uk
KBS-NL	Koppert Beheer BV	Department R&D Microbials and Regulatory Affairs Veilingweg 17/PO Box 155 NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs Tel.: (31-10) 514 04 44 Fax: (31-10) 511 52 03 info@koppert.nl
KIR-NL	Kemira Chemicals B.V.	PO Box 1015 NL-3180 AA Rozenburg Tel.: (31-18) 128 25 40 Fax: (31-18) 128 25 36 dees_van.kruyssen@kemira.com
KRO-DE	Kronos International, INC.	Peschstraße 5 D-51373 Leverkusen Tel.: (49) 214 356-0 Fax: (49) 214 421 50 kronos.leverkusen@nli-usa.com
KWZ-AT	F. Joh. Kwizda GmbH	Sarea Saatguttechnik Freilingerstraße 44 A-4614 Marchtrenk Tel.: (43) 7243 535 26-0 Fax: (43) 7243 535 26-12 office@sarea.at

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
LGO-FR	Laboratoires GOËMAR SA	ZAC La Madeleine Avenue Général-Patton F-35400 Saint-Malo Téléphone (33) 299 21 53 70 Télécopieur (33) 299 82 56 17 labo@goemar.com
LIP-FR	LiphaTech SA	201 rue Carnot F-94126 Fontenay-sous-Bois Téléphone (33) 143 94 55 50 Télécopieur (33) 148 77 44 31 ahoussin@merck.fr
LLC-AT	Consep GmbH	Furth 27 A-2013 Gollersdorf Tel.: (43) 2954 30244 Fax: (43) 2954 30245 wmaxwald@lander.es
LON-DE	Lonza GmbH	Morianstraße 32 D-42103 Wuppertal Tel.: (49) 202 245 38 33 Fax: (49) 202 245 38 30 gisbert.mehring@lonzagroup.com
LUX-NL	Luxan B.V.	Industrieweg 2 NL-6662 PA Elst Tel.: (31-48) 136 08 11 Fax: (31-48) 137 67 34 luxan@luxan.nl
MAK-BE	Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)	Avenue Louise 283 B-1050 Bruxelles Téléphone (32-2) 646 86 06 Télécopieur (32-2) 646 91 52 steve.kozlen@maicc.be
MAS-BE	Mitsui AgriScience International SA/BV	Boulevard de la Woluwe 60 Woluwedal 60 B-1200 Brussel Tel.: (32-2) 331 38 94 Fax: (31-2) 331 38 60 thorez@certiseurope.fr
MEL-NL	Melchemie Holland B.V.	Postbus 143 NL-6800 AC Arnhem Tel.: (31-26) 445 12 51 Fax: (31-26) 442 50 93 info@melchemie.com
MEU-GB	Mycotech Europe LTD.	12 Lonsdale Gardens Tunbridge Wells TN1 1PA United Kingdom Tel. (44-1580) 88 20 59 Fax (44-1580) 88 20 57 fjr@agrilexuk.com
MFS-GB	Macfarlan Smith Limited	Wheatfield Road Edinburgh EH11 2QA United Kingdom Tel. (44-131) 337 24 34 Fax (44-131) 337 98 13 melanie.jackson@macsmith.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
MGK-GB	MGK Europe Limited	21 Wilson Street London EC2M 2TD United Kingdom Tel. (44-207) 588 08 00 Fax (44-207) 588 05 55 glazer.barry@dorseylaw.com
MIB-NL	Micro Biomentor BV	PO Box 50 Middelbroekweg 67 2675 ZH Honselersdijk Tel.: (31-17) 462 67 63 Fax: (31-17) 461 40 76 info@microbiomentor.nl
NDC-SE	NIM Distribution Center AB	Stigbergsvägen 4 S-141 32 Huddinge Tfn (46-8) 740 26 30 Fax (46-8) 740 2618 info@bionim.com
NEU-DE	W. Neudorff GmbH KG	An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal Tel.: (49) 5155 624-126 Fax: (49) 5155 60 10 wilhelmy@neudorff.de
NLI-AT	Nufarm GmbH & Co KG	Registration Department St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz Tel.: (43) 732 69 18-0 Fax: (43) 732 69 18-2004 eric.gibert@at.nufarm.com
NOV-FR	Novance SA	Venette BP 20609 F-60206 Compiègne Téléphone (33) 344 90 70 96 Télécopieur (33) 344 90 70 70 p.ravier@novance.com
NSA-GB	National Sulphuric Acid Association Limited	19 Newgate Street Chester CH1 1DE United Kingdom Tel. (44-1244) 32 22 00 Fax (44-1244) 34 51 55 tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@n-saa.org.uk
NSC-GB	Novigen Sciences Ltd	2D Hornbeam Park Oval Harrogate HG2 8RB United Kingdom Tel. (44-1423) 85 32 00 Fax (44-1423) 81 04 31 charris@novigensci.co.uk
OGT-IE	Oilean Glas Teoranta	Meenmore Dungloe County Donegal Ireland Tel. (353-75) 213 19 Fax (353-75) 218 07 smgo11@gofree.indigo.ie

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
OLE-BE	Oleon nv	Assenedestraat 2 B-9940 Ertvelde Tel.: (32-9) 341 10 11 Fax: (32-9) 341 10 00 info@oleon.com
OMX-GB	Omex Agriculture Ltd	Bardney Airfield Tupholme Lincoln LN3 5TP United Kingdom Tel. (44-1526) 39 60 00 Fax (44-1526) 39 60 01 enquire@omex.com
ORI-GB	Organic Insecticides	Parkwood, Maltmans Lane Gerrards Cross SL9 8RB United Kingdom Tel. (44-1494) 81 65 75 Fax (44-1494) 81 65 78
OSK-ES	Osku España, SL	Polígono Industrial El Zurdo, nave 13 Ctra. de la Estación E-Abarán, Murcia Tel. (34) 968 77 06 23 Fax (34) 968 77 06 12 oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net
PAB-SE	Perstorp Specialty Chemicals AB	S-284 80 Perstorp Tfn (46-435) 380 00 Fax (46-435) 381 00 perstorp@perstorp.com
PBC-ES	Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL	Senda de les Deu, 11 E-46138 Rafelbunol, Valencia Tel. (34) 961 40 21 69 Fax (34) 961 40 21 69 ana.perez@acgbioconsulting.com
PBI-GB	pbi Home & Garden Ltd	Durhan House 214-224 High Street Waltham Cross EN8 7DP United Kingdom Tel. (44-1992) 78 42 00 Fax (44-1992) 78 49 50 teresa.jones@pbi.co.uk
PBK-AT	Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre	Kenya Pyrethrum Information Centre Haslaustraße 807 A-5411 Oberalm Tel.: (43) 6245 83 38 10 Fax: (43) 6245 823 56 manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com
PEL-GB	PelGar International Ltd.	Index House, Peak Centre Midhurst Rd Liphook GU30 7TN United Kingdom Tel. (44-1428) 72 22 50 Fax (44-1428) 72 28 11 info@pelgar.demon.co.uk
PET-PT	Petrogal, S.A.	Rua Tomás da Fonseca, Torre C PT-1600-209 Lisboa Tel.: (351-21) 724 26 08 Fax: (351-21) 724 29 53 luis.brito.soares@galpenergia.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
PGM-GB	Pet and Garden Manufacturing plc	Queens Rd. Sanquhar DG4 6DN United Kingdom Tel. (44-1223) 84 04 89 Fax (44-1223) 84 04 89 hancock@chemregservs.co.uk
PHS-FR	Physalys	3 rue de l'Arrivée — BP 215 F-75749 Paris Cedex 15 Téléphone (33) 143 21 70 62 Télécopieur (33) 143 21 70 63 ybassat@physalys.com
PHY-GR	Phytophyl N·G· Stavrakis	Averof 16 GR-104 33 Athens Τηλ.: (30) 22620 586 70 Φαξ: (30) 22620 587 35 nista@otenet.gr
PKA-DE	Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce	Daimlerstraße 16/1 D-75446 Wiernheim Tel.: (49) 7044 91 42 21 Fax: (49) 7044 91 42 25 probis.knoch@t-online.de
PLS-IT	Polisenio srl.	Via S. Andrea 10 I-48022 Lugo (RA) Tel. (39) 0545 245 60 Fax (39) 0545 245 87 polisenio@lamiarete.com
PNP-NL	PNP Holding bv	Nijverheidsplein 21 G NL-3771 MR Barneveld Tel.: (31-34) 240 47 60 Fax: (31-34) 240 47 67 info@axcentive.com
PPP-FR	Plant Protection Projects	Le Pont Neuf Route de Gordes F-84220 Cabriéres d'Avignon Téléphone (33) 432 52 17 51 Télécopieur (33) 490 76 80 71 stephen.shires@wanadoo.fr
PRO-ES	Probelte, SA	Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial El Tiro E-30100 Espinardo (Murcia) Tel. (34) 968 30 72 50 Fax (34) 968 30 54 32 probelte@probelte.es
PSD-GB	Pesticides Safety Directorate	Mallard House, Kings Pool 3 Peasholme Green York YO1 7PX United Kingdom Tel. (44-1904) 64 05 00 Fax (44-1904) 45 57 33 Information@psd.defra.gsi.gov.uk
PUN-DK	Punya Innovations	Almevej 180 DK-3250 Gilleleje Tlf (45) 48 30 17 27 Fax (45) 48 30 22 27 punya@worldonline.dk

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
PYC-FR	Pyco SA	Route de Saint-Sever — Haut-Mauco BP 27 F-40001 Mont-de-Marsan Cedex Téléphone (33) 558 05 89 37 Télécopieur (33) 558 05 89 36 alain.dini@bayercropscience.com
RAG-DE	agrostulln GmbH	Werksweg 2 D-92551 Stulln Tel.: (49) 9435 39 32 27 Fax: (49) 9435 39 32 28 m.meier@agrostulln.de
RHZ-NL	Rhizopon B.V.	PO Box 110 NL-2394 ZG Hazerswoude Tel.: (31-71) 341 51 46 Fax: (31-71) 341 58 29 info@rhizopon.com
RLE-ES	Repsolypf Lubricantes y Especialidades	Orense, 34 E-28020 Madrid Tel. (34) 913 48 78 00 Fax (34) 913 23 70 32 msalinasg@repsolypf.com
RML-IT	R.A.M.OIL S.p.A.	Via Filichito 16/A Tavernanova di Casalnuovo I-80013 Napoli Tel. (39) 081 519 51 11 Fax (39) 081 842 10 79 info@ramoil.it
RUS-GB	Russell Fine Chemicals Ltd	68 Third Avenue Deeside Industrial Park Deeside CH5 2LA United Kingdom Tel. (44-1244) 28 13 33 Fax (44-1244) 28 18 78 alzaidi@Russellipm.com
SAA-PT	Sapec Agro, S.A.	Rua Victor Cordon, 19 PT-1200-482 Lisboa Tel.: (351-21) 322 27 49 Fax: (351-21) 322 27 35 cesmeraldo@agro.sapec.pt
SAG-FR	JP Industrie	16 avenue des Chateaupieds F-92565 Rueil-Malmaison Téléphone (33) 155 47 96 60 Télécopieur (33) 155 47 96 69 service.client@jp-industrie.com
SAM-FR	Samabiol SA	La Grande Marine F-84800 Isle-sur-la-Sorgue Téléphone (33) 490 21 44 44 Télécopieur (33) 490 38 10 55 samabiol@samabiol.com
SAP-FR	Saphyr	ZI des Terriers F-06600 Antibes Téléphone (33) 493 74 73 13 Télécopieur (33) 493 74 82 30 saphyr@rotenone.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
SBS-IT	Serbios S.r.l.	VIA E.FERMI, 112 I-45021 Badia Polesine (RO) Tel. (39) 0425 59 06 22 Fax (39) 0425 59 08 76 info@serbios.it
SDQ-ES	Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)	Avenida Diagonal, 352, entresuelo E-08013 Barcelona Tel. (34) 934 58 40 00 Fax (34) 934 58 40 07 jcastella@sedq.es
SEI-NL	Shin-Etsu International Europe B V	World Trade Center Amsterdam Strawinskylaan B-827 NL-1077 XX Amsterdam Tel.: (31-20) 662 13 59 Fax: (31-20) 664 90 00 shinint@attglobal.net
SFS-FR	Scotts France SAS	21 chemin de la Sauvegarde BP 92 F-69136 Écully Cedex Téléphone (33) 472 86 67 00 Télécopieur (33) 472 86 67 86 nicolas.le-brun-keris@scottsco.com
SHC-FR	SiberHegner & Cie. (France) S.A.	1475 quai du Rhône — BP 266 F-01702 Miribel Cedex Téléphone (33) 478 55 78 73 Télécopieur (33) 478 55 78 87 thomas.steinmann@SiberHegner.com
SIC-IT	SICIT 2000 S.p.A.	Via Arzignano 80 I-36072 Chiampo (VI) Tel. (39) 0444 62 31 32 Fax (39) 0444 62 59 03 sicitspa@tin.it
SIP-IT	Sipcam SpA	Via Sempione 195 I-20016 Pero (Milano) Tel. (39) 02 35 37 84 00 Fax (39) 02 339 02 75 sipcam@sipcam.it
SLY-FR	Solvay SA	12 cours Albert 1er F-75383 Paris cedex 08 Téléphone (33) 140 75 80 00 Télécopieur (33) 142 89 12 57 frederik.degraeve@Solvay.com
SML-GB	M/s Sulphur Mills Limited	C/o Unity Garments Ltd Unity House, Fletcher Street Bolton BL36 N3 United Kingdom Tel. (44-1204) 49 73 78 Fax (44-1204) 49 73 78 sml@sulphurmills.com
SOL-GB	Solvay Interox Ltd	PO Box 7 Warrington WA4 6HB United Kingdom Tel. (44-1925) 64 35 12 Fax (44-1925) 65 58 56 tom.candy@solvay.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
SOX-GB	Sorex Limited	St Michael's Industrial Estate Widnes WA8 8TJ United Kingdom Tel. (44-151) 420-7151 Fax (44-151) 495-1163 rogers@sorex.com
SPL-GB	Sphere Laboratories (London) Ltd	The Yews Main Street Chilton OX11 0RZ United Kingdom Tel. (44-1235) 83 18 02 Fax (44-1235) 83 38 96 bobn@jrfint.demon.co.uk
SPU-DE	Spiess-Urania Chemicals GmbH	Heidenkampsweg 77 D-20097 Hamburg Tel.: (49) 4023 65 20 Fax: (49) 4023 65 22 80 mail@spiess-urania.com
STG-GB	Stephenson Group Limited	PO Box 305 Listerhills Road Bradford BD7 1HY United Kingdom Tel. (44-1274) 72 38 11 Fax (44-1274) 37 01 08 ssc@stephensongroup.co.uk
STI-IT	S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.	Via Evangelista Torricelli, 2 I-48010 Cotignola (RA) Tel. (39) 0545 99 24 55 Fax (39) 0545 90 82 87 aamenta@solfotecnica.com
SUM-FR	Valent BioSciences	Parc d'affaires de Crécy 2 rue Claude-Chappe F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Téléphone (33) 478 64 32 60 Télécopieur (33) 478 47 70 05 denise.munday@valentbiosciences.ch
SUN-BE	Sun Oil Company Belgium NV	Ingberthoeveweg 4 B-2630 Aartselaar Tel.: (32-3) 458 12 30 Fax: (31-3) 458 14 78 info@sunoco.be
SYN-GB	Syngenta	European Regional Centre Surrey Research Park, Priestley Road Guildford GU2 7YH United Kingdom Tel. (44-1483) 26 02 40 Fax (44-1483) 26 00 19 simon.baker@syngenta.com
TAE-DE	Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)	c/o Bayer AG Agricultural Centre Monheim D-51368 Leverkusen dhd@dhd-consulting.de
TBE-ES	Tratamientos Bio-Ecológicos, SA	Polígono Industrial Los Urreas, 31 E-30730 San Javier (Murcia) Tel. (34) 968 57 20 04 Fax (34) 968 19 22 51 trabe1@telefonica.net

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
TEM-DE	Temmen GmbH	Ankerstraße 74 D-65795 Hattersheim Tel.: (49) 6145 99 19-0 Fax: (49) 6145 99 19-19 temmen@aol.com
TOM-FR	Arysta Paris SAS	18 avenue de l'Opéra F-75001 Paris Téléphone (33) 142 96 14 56 Télécopieur (33) 142 97 52 91 oudar@par.tomen.co.uk
TOT-FR	Total Solvants	51 esplanade du Général-de-Gaulle La Défense 10 F-92069 Paris-La Défense Téléphone (33) 141 35 59 83 Télécopieur (33) 141 35 51 34 christian.varescon@totalfinaelf.com
TRD-FR	La Toulousaine de Recherche et de Développement	Zone industrielle de Pompignal F-31190 Miremont Téléphone (33) 561 50 61 58 Télécopieur (33) 561 50 84 42 anne.paulhe@latoulousaine.fr
TRF-DE	Trifolio-M GmbH	Sonnenstraße 22 D-35633 Lahnau Tel.: (49) 6441 631 14 Fax: (49) 6441 646 50 info@trifolio-m.de
UPL-GB	United Phosphorus Ltd	Chadwick House Birchwood Park Warrington XWA3 6AE United Kingdom Tel. (44-1925) 85 90 09 Fax (44-1925) 85 19 51 julie@uplukreg.demon.co.uk
VAL-IT	Valagro S.p.A.	Zona Industriale I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti Tel. (39) 0872 88 11 Fax (39) 0872 88 13 95 o.larocca@valagro.com
VIO-GR	Vioryl S.A.	36 Viltaniotis St. Kato Kifissia GR-145 64 Athens Τηλ.: (30) 210-807 46 03 Φαξ: (30) 210-807 46 81 vioryl@vioryl.gr
VIT-GB	Vitax Ltd	Owen Street Coalville LE67 3DE United Kingdom Tel. (44-530) 51 00 60 Fax (44-530) 51 02 99 tech@vitax.co.uk
VRA-FI	Verdera Oy	P.O. Box 330 Porkkalankatu 3 FI-00101 Helsinki Tel. (358) 10 86 15 11 Fax (358) 108 62 11 26 maiju.heith@kemira.com

▼B

Codice identificazione	Nome	Indirizzo
XED-FR	Xeda International SA	2 ZA de la Crau F-13670 Saint-Andiol Téléphone (33) 490 90 23 23 Télécopieur (33) 490 90 23 20 xeda.int@wanadoo.fr
XOM-FR	ExxonMobil	2 rue des Martinets F-92500 Rueil-Malmaison Téléphone (33) 147 10 60 00 Télécopieur (33) 147 10 66 03 olivier.traversaz@exxonmobil.com
ZOL-IT	Zolfital SpA	Via di S. Teresa 23 I-00198 Roma RM Tel. (39) 06 854 10 96 Fax (39) 06 854 31 49 zolfital@tin.it

▼B

ALLEGATO III

Autorità di coordinamento negli Stati membri (per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

AUSTRIA
Bundesamt für Ernährungssicherheit
Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien
Spargelfeldstraße 191
A-1220 Wien

BELGIO
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation
Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades
B-1010 Bruxelles

CIPRO
Ministry of Agriculture,
Natural resources and Environment
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
1412 Lefkosia

REPUBBLICA CECA
State Phytosanitary Administration,
PPP Division
Zemědělská 1A
61300 Brno

DANIMARCA
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Pesticide Division
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K

ESTONIA
Estonian Plant Production Inspectorate
Plant Protection Department
Teaduse 2
75501 Saku
Harju Country
Estonia

FINLANDIA
Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
P.O. BOX 42
FI-00501 Helsinki

FRANCIA
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux
Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15

▼B

GERMANIA
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel
Dienststelle Braunschweig
Messeweg 11—12
D-38104 Braunschweig

GRECIA
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens

UNGHERIA
Central Service for Plant Protection and Soil conservation
Budaörsi út 141–145.
1118 Budapest

IRLANDA
Pesticide Control Service
Department of Agriculture and Food
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
IRL-Dublin 15

ITALIA
Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione
Piazza G. Marconi, 25
I-00144 Roma

LETTONIA
State Plant Protection Service
Plant Protection Department
Republikas laukums 2,
Riga, LV-1981
Latvia

LITUANIA
State Plant Protection Service
Kalvarijų 62
09304 Vilnius
Lithuania

LUSSEMBURGO
Administration des Services Techniques de l'Agriculture
Service de la protection des Végétaux
Boîte postale 1904
16, route d'Esch
L-1019 Luxembourg

MALTA
Ministry for rural Affairs & The Environment
Plant Health Department
Plant Biotechnology Centre
Annibale Preca Street

▼B

PAESI BASSI
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
PO Box 217
NL-6700 AE Wageningen

POLONIA
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

PORTOGALLO
Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras

REPUBBLICA SLOVACCA
Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,
Plant Commodities Department
Dobrovičova 12
81266 Bratislava

SLOVENIA
Ministry of Agriculture, Forestry and Food,
Phytosanitary Administration Republic of Slovenia
6 Einspielerjeva,
SI-1000 Ljubljana

SPAGNA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
Avda. Alfonso XII, 62
E-28014 Madrid

SVEZIA
The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI
P.O. Box 2
SE-172 13 Sundbyberg

REGNO UNITO
Pesticides Safety Directorate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Mallard House,
Kings Pool,
3 Peasholme Green,
York, YO1 7PX

▼B

ALLEGATO IV

Enti nazionali da contattare per ulteriori informazioni sul pagamento delle tasse di cui all'articolo 30 e a cui devono essere versate le tasse in questione

AUSTRIA
Bundesamt für Ernährungssicherheit
Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien
Spargelfeldstraße 191
A-1220 Wien

BELGIO
Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation
Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades
B-1010 Bruxelles

CIPRO
Ministry of Agriculture,
Natural resources and Environment
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
1412 Lefkosia

REPUBBLICA CECA
State Phytosanitary Administration,
PPP Division
Zemědělská 1A
61300 Brno

DANIMARCA
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K

ESTONIA
Estonian Plant Production Inspectorate
Plant Protection Department
Teaduse 2
75501 Saku
Harju Country
Estonia

FINLANDIA
Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
PO BOX 42
FI-00501 Helsinki
Bank and account:
Nordea Bank
Account: 166030-101330
IBAN: FI3716603000101330
SWIFT: NDEAFIHH
FI-00501 Helsinki

▼B

FRANCIA
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15

GERMANIA
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel
Dienststelle Braunschweig
Messeweg 11—12
D-38104 Braunschweig

GRECIA
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens

UNGHERIA
Central Service for Plant Protection and Soil conservation
Budaörsi út 141–145.
1118 Budapest

IRLANDA
Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
IRL-Dublin 15

ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo
N. di conto corrente postale n. 52744570
IBAN: IT 43
CIN: E
BIC: BPPIITRRXXX
ABI: 7601
CAB: 14500

LETTONIA
State Plant Protection Service
Plant Protection Department
Republikas laukums 2,
Riga, LV-1981
Latvia

LITUANIA
State Plant Protection Service
Kalvarijų 62
09304 Vilnius
Lithuania

LUSSEMBURGO
Administration des Services Techniques de l'Agriculture
Boîte postale 1904
L-1019 Luxembourg

▼B

MALTA
Ministry for rural Affairs & The Environment
Plant Health Department
Plant Biotechnology Centre
Annibale Preca Street

PAESI BASSI
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
PO Box 217
NL-6700 AE Wageningen

POLONIA
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

PORTOGALLO
Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês,
P-2780 OEIRAS
Número de conta: 003505840003800793097
Banco: Caixa Geral de Depósitos

REPUBBLICA SLOVACCA
Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,
Plant Commodities Department
Dobrovičova 12
81266 Bratislava

SLOVENIA
Ministry of Agriculture, Forestry and Food,
Phytosanitary Administration Republic of Slovenia
6 Einspielerjeva,
SI-1000 Ljubljana

SPAGNA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
Avda. Alfonso XII, 62
E-28014 Madrid

SVEZIA
The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI
P.O. Box 2
SE-172 13 Sundbyberg
National Giro Account: 4465054 – 7

REGNO UNITO
Pesticides Safety Directorate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Mallard House,
Kings Pool,
3 Peasholme Green,
York, YO1 7PX

▼B

ALLEGATO V

Informazioni che devono essere notificate dai produttori dei nuovi Stati membri

La notifica deve essere effettuata su carta e per posta elettronica.

Essa deve contenere le seguenti informazioni:

1. IDENTIFICAZIONE DEL NOTIFICANTE

 1.1. Fabbricante della sostanza attiva ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1112/2002 (nome, indirizzo, ubicazione dello stabilimento):

 1.2. Nome e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1112/2002 e nome della persona (fisica) responsabile della notifica e dell'esecuzione degli altri obblighi derivanti dal presente regolamento.

 1.2.1. a) Telefono

 b) Fax

 c) E-Mail

 1.2.2. a) Persona da contattare:

 b) Persona da contattare, in alternativa:

2. INFORMAZIONI PER AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE

 2.1. Nome comune (proposto o accettato dall'ISO), con specificazione, se del caso, delle relative varianti come sali, esteri o ammine eventualmente prodotti dal fabbricante. Per i microrganismi, il nome delle specie ed eventualmente delle sottospecie.

 2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS) (se del caso).

 2.3. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili).

 2.4. Formula empirica e formula di struttura, massa molecolare (se del caso).

 2.5. Eventuali altre informazioni ritenute necessarie per agevolare l'identificazione: ad esempio, metodo di fabbricazione/estrazione od origine dei materiali con cui viene fabbricata la sostanza.

 2.6. Purezza della sostanza attiva espressa in g/kg o in g/l, a seconda del caso.

3. ALTRE INFORMAZIONI

 3.1. Per ogni Stato membro, un elenco delle coltivazioni/usi per i quali sono attualmente autorizzati o utilizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.

4. IMPEGNO

 Il notificante si impegna a presentare i fascicoli all'autorità di coordinamento designata dello Stato membro relatore designato entro il termine di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2229/2004.

 Il notificante dichiara di essere a conoscenza del fatto che gli Stati membri esigeranno il pagamento di una tassa al momento della presentazione del fascicolo completo.

 Il notificante conferma che le informazioni sopra riportate sono esatte e veritiere.

▼B

Il notificante dichiara che è allegata, se del caso, un'autorizzazione del fabbricante ad agire in veste di rappresentante esclusivo di quest'ultimo ai fini dell'osservanza del presente regolamento.

Firma (della persona autorizzata ad agire in nome dell'impresa indicata al punto 1.1.)

▼**M2**

ALLEGATO VI

Criteri per stabilire l'assenza manifesta di effetti nocivi

Una sostanza attiva è considerata conforme al requisito di cui all'articolo 24 *ter*, ovvero esistono chiari indizi per ritenere che non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente, se sono soddisfatti tutti i criteri di cui ai punti 1 e 2.

1) La sostanza attiva soddisfa i seguenti criteri:

 a) non è classificata né si propone di classificarla come sostanza C (effetti cancerogeni), M (effetti mutageni) o R (tossica per la riproduzione) delle categorie 1, 2 o 3 conformemente alla direttiva 67/548/CEE;

 b) non è necessario stabilire la dose giornaliera accettabile (DGA), il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) né la dose acuta di riferimento (DAR) o, se necessario, possono essere stabiliti in base al fattore di valutazione standard di 100;

 c) non si ritiene che possa soddisfare i criteri di inquinante organico persistente definiti dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

 d) non si ritiene che possa soddisfare i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

2) Almeno un impiego rappresentativo della sostanza attiva supportato dal notificante soddisfa tutti i seguenti criteri:

 a) l'esposizione dell'operatore è inferiore o uguale al 75 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali ritenuti pertinenti per l'uso previsto quando tale modellizzazione è appropriata per l'impiego supportato dal notificante e si utilizzano al massimo guanti come dispositivi di protezione individuale (DPI);

 b) l'esposizione degli astanti e dei lavoratori è inferiore o uguale al 75 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali ritenuti pertinenti per l'uso previsto quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e non sono utilizzati DPI;

 c) l'esposizione del consumatore è inferiore o uguale al 75 % della DGA o della DAR (qualora sia necessario stabilire tale valore) in tutti i regimi alimentari esistenti nell'UE in base agli LMR (livelli massimi di residui) proposti per la sostanza attiva (senza particolari affinamenti);

 d) la lisciviazione nelle acque sotterranee è inferiore a 0,1 µg/l in almeno la metà degli scenari ritenuti pertinenti per l'uso previsto o nei pertinenti studi in lisimetro o sul campo, tanto per la sostanza madre quanto per i relativi metaboliti;

 e) le zone cuscinetto per la protezione dell'ambiente non superano 30 m senza ulteriori misure di attenuazione dei rischi (ad es. ugelli per la riduzione dell'effetto deriva);

 f) il rischio per gli organismi non bersaglio è accettabile in base agli standard più rifiniti.

(*) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.
(**) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

▼**M2**

ALLEGATO VII

Criteri per stabilire la presenza manifesta di effetti nocivi

Una sostanza attiva è considerata conforme al requisito di cui all'articolo 24 *septies*, ovvero esistono chiari indizi, sulla base dei dati disponibili valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 *quinquies*, per ritenere che abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee se è soddisfatto il criterio di cui al punto 1 o uno dei criteri di cui al punto 2.

1) Per quanto riguarda la sostanza attiva, i dati esistenti non sono sufficienti per stabilire una DGA, una DAR o un LAEO e tali valori sono necessari per poter effettuare una valutazione del rischio per i consumatori e per l'operatore.

2) Per quanto riguarda ciascun impiego rappresentativo supportato dal notificante, è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

 a) l'esposizione dell'operatore è superiore al 100 % del LAEO in tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali in cui si utilizzano dispositivi di protezione individuale e della respirazione quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e quando i dati sull'esposizione reale, se disponibili, indicano inoltre che si supererà il LAEO in condizioni normali di impiego;

 b) l'esposizione degli astanti e dei lavoratori è superiore al 100 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e quando i dati sull'esposizione reale, se disponibili, indicano che per questi gruppi si supererà il LAEO in condizioni normali di impiego;

 c) l'esposizione del consumatore è superiore al 100 % della DGA o della DAR (qualora sia necessario stabilire tale valore) in almeno uno dei regimi alimentari esistenti nell'UE in base agli LMR (livelli massimi di residui) proposti per la sostanza attiva;

 d) la lisciviazione nelle acque sotterranee è uguale o superiore a 0,1 μg/l in tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali per la sostanza madre o per i relativi metaboliti.